

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

254° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 18
2ª - Giustizia	» 49
3ª - Affari esteri	» 74
4ª - Difesa	» 83
5ª - Bilancio	» 86
6ª - Finanze e tesoro	» 99
7ª - Istruzione	» 102
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 130
10ª - Industria	» 137
11ª - Lavoro	» 142
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 158

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa)	Pag. 3
7ª (Istruzione) e 10ª (Industria)	» 11

Organismi bicamerali

Schengen	Pag. 176
----------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 177
7ª - Istruzione - Pareri	» 178
12ª - Igiene e sanità - Pareri	» 179

CONVOCAZIONI	Pag. 180
--------------------	----------

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Barile.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628)

GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519)

COSSIGA. - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282)

COSSIGA: Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661)

LOPEZ ed altri: Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate (1662)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il senatore ZAMBERLETTI, relatore per la 4ª Commissione, riferisce sul lavoro svolto dal comitato ristretto, il quale, attenendosi agli indirizzi di massima formulati nel corso del dibattito delle Commissioni, ha elaborato un testo unificato dei provvedimenti in titolo, volto a introdurre solo alcune modifiche alla legge n. 801 del 1977, lasciandone inalterato l'impianto complessivo.

In particolare, vengono meglio precisate e soprattutto rafforzate le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nell'esercizio delle sue competenze si avvale del segretariato del CESIS, diretto da un Segretario generale, le cui funzioni di coordinamento, analisi e controllo risultano consolidate e meglio delineate.

Si è inoltre introdotto un principio di ripartizione delle competenze dei due servizi secondo un criterio territoriale, che può essere derogato, quando ve ne sia necessità, ma solo secondo modalità puntualmente definite.

Infine, oltre a introdurre una più alta garanzia nella scelta del Segretario generale e dei direttori dei servizi, che ora sono nominati o revocati con decreto del Presidente della Repubblica, si è provveduto ad istituire presso il Segretariato generale del CESIS l'archivio centrale dei servizi di informazione e di sicurezza, le cui modalità di organizzazione e conservazione degli atti, nonché i criteri di accesso verranno definiti con regolamento interministeriale.

Il Ministro BARILE afferma che il Governo non ha motivi di obiezione al testo presentato dai relatori, rilevando tuttavia l'opportunità di istituire l'archivio centrale alle dirette dipendenze del Segretario del CESIS.

Per il senatore COSSIGA, al di là delle gravi ruberie di cui si è macchiato il SISDE, il problema più preoccupante e più urgente è quello posto dal SISMI, la cui storia, negli ultimi venti anni, è stata un susseguirsi di episodi di pericolosa deviazione dai compiti istituzionali, deviazione causata dall'intento, tenacemente perseguito, di svolgere funzioni di polizia politica.

È necessario dunque ricondurre l'attività del SISMI entro i confini che le sono propri, orientandola sulla sua naturale vocazione di organismo deputato alla difesa, fuori dei confini nazionali, degli interessi preminenti dello Stato, che non sono solo quelli di carattere meramente militare, ma che riguardano anche le materie economiche, scientifiche e tecnologiche. Se si vuole veramente voltare pagina e porre finalmente termine alla sequela di sconfinamenti e di attività improprie cui il SISMI ha per lungo tempo dato luogo, occorre definire, e quindi far rispettare rigidamente, una puntuale ripartizione di compiti, su base territoriale, tra servizio estero e servizio interno.

Altro punto su cui occorre richiamare l'attenzione, prosegue il senatore Cossiga, è quello costituito dalla individuazione dell'organo titolare della tutela della sicurezza passiva: ci si riferisce a quella Autorità nazionale della sicurezza che non deve certamente essere individuata nel SISMI, ma che invece va incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che può essere adeguatamente rappresentata proprio dal Segretariato generale del CESIS.

Interviene quindi il senatore CAPPUZZO, il quale si sofferma su alcuni aspetti specifici del testo elaborato dai due relatori. In particolare esprime taluni rilievi sulle modalità di coordinamento delle fonti informative, che a suo avviso andrebbero più puntualmente disciplinate, e sulla istituzione dell'archivio generale dei servizi di informazione, che meriterebbe un ulteriore approfondimento.

Prende poi la parola il senatore SAPORITO il quale, preliminarmente, desidera osservare che nei documenti di bilancio che il Parlamento si accinge ad approvare le disponibilità finanziarie riservate ai servizi di

informazione risultano drasticamente ridotte, al punto tale da far temere una non lontana paralisi delle attività per mancanza di fondi.

Ciò premesso, il senatore Saporito dichiara di concordare largamente con il testo proposto dai relatori, il quale, nell'ambito limitato di un provvedimento ponte, si muove opportunamente recependo il modello pluralista degli organismi di informazione e sicurezza.

Peraltro il senatore SAPORITO non può tacere di nutrire talune perplessità per quanto riguarda, per esempio, l'ipotesi di affidare al Segretario generale del CESIS anche la funzione di Segretario del Comitato interministeriale previsto dalla legge n. 801; in effetti tale previsione non sembra essere coerente con la scelta di fondo, condivisa dagli stessi relatori, secondo la quale le funzioni del Segretario generale del CESIS assumono soprattutto una valenza di coordinamento e di impulso e non certo un significato di tipo meramente burocratico.

Interviene quindi nella discussione il senatore SIGNORELLI che si dichiara in primo luogo stupito e sorpreso per la confusione e per l'incertezza con cui sinora si è proceduto su un tema tanto delicato quale quello della riforma dei Servizi le cui vicende, come ha opportunamente ricordato il senatore COSSIGA, si caratterizzano con forti e preoccupanti connotazioni negative, dovute principalmente alla pervicace ostinazione, da essi dimostrata, nel voler svolgere compiti di polizia politica per conto terzi.

La gravità della situazione impone che finalmente si volti pagina e sono dunque da giudicare incongrui ed inopportuni provvedimenti «ponte» di modesta portata, che invece ci si accinge a varare, con il rischio di porre in atto improponibili sanatorie.

La senatrice TOSSI BRUTTI, nel prendere a sua volta la parola, desidera in primo luogo ricordare alle Commissioni riunite che si era in origine convenuto di procedere al varo di un provvedimento ponte, di portata assolutamente limitata, reso necessario dalla urgenza di porre rimedio alla insostenibile condizione di disgregazione e di discredito in cui i nostri servizi di sicurezza si sono venuti a trovare.

Sembra invece che il testo proposto dai relatori voglia andare largamente oltre questo limitato obiettivo, come è testimoniato dalla previsione della delimitazione territoriale dei compiti dei due servizi che, alterando gli attuali reciproci equilibri, finisce per porre in essere una vera e propria riforma generale che questo Parlamento, prossimo ormai allo scioglimento, non può e non deve affrontare.

Il tema della riforma globale dei servizi di sicurezza infatti è di tale rilevanza e portata da dover essere affrontato solo dal nuovo Parlamento che potrà recepire e utilizzare tutta quella vastissima elaborazione compiuta nelle precedenti legislature e di cui l'ultimo significativo esempio è la recente relazione prodotta dal Comitato parlamentare per i Servizi.

In questo brevissimo scorcio di legislatura non possono essere infatti affrontati nodi essenziali quali, per esempio, la disciplina del segreto, l'ampiezza e le modalità del controllo parlamentare, le norme di garanzia riguardanti le tecniche intrusive: occorre invece procedere,

come pure si era convenuto, al rafforzamento del CESIS, conferendo ad esso più penetranti capacità di coordinamento e di controllo.

La senatrice Tossi Brutti aggiunge infine che per quanto concerne la istituzione dell'archivio centrale dei servizi di informazione è opportuno individuare una disciplina regolamentare che non solo rispetti i principi previsti dalla legge n. 400, ma che preveda anche il concorso, in sede consultiva, del Comitato parlamentare; per quanto riguarda invece la definizione di severe norme di controllo contabile sulle spese ordinarie e riservate dei servizi, occorre a suo avviso stabilire anche la possibilità di verifiche a consuntivo da parte dello stesso Comitato parlamentare, come del resto previsto dai disegni di legge Cossiga da un lato e Lopez dall'altro.

Interviene il senatore BOFFARDI, il quale ricorda che le indicazioni fornite dalla Commissione ai relatori per la redazione del testo erano nel senso di apportare limitate modifiche alla legge n. 801 del 1977, finalizzate soprattutto a garantire il controllo e la sicurezza democratica dei Servizi in questo momento di transizione. Ritiene invece che il testo presentato dai relatori vada ben al di là dell'orientamento emerso in Commissione e ciò in particolare per quanto attiene ad alcune funzioni attribuite al Segretario generale e all'assenza del controllo parlamentare sulle direttive, sulle disposizioni e sui controlli interni ai servizi. Si rende in ogni caso necessaria una semplificazione dei compiti attribuiti ai due servizi, con formule meno retoriche ma capaci di garantire l'efficacia e la lealtà del loro operato.

Replica il senatore MAZZOLA, relatore per la 1ª Commissione, il quale ritiene indispensabile, ai fini del miglioramento della legge n. 801 del 1977, che oltre al rafforzamento del CESIS, la riforma preveda anche la definizione degli ambiti di attività dei servizi. Infatti, il problema principale che è emerso nel corso degli ultimi anni è stato determinato dalla sovrapposizione delle competenze del SISMI e del SISDE, sovrapposizione che ora occorre, prima di ogni altra modifica, eliminare. Peraltro, il criterio di separazione territoriale delle competenze, come del resto l'istituzione dell'archivio centrale dei servizi, era stato individuato dal Governo nel suo disegno di legge.

Interviene quindi il Ministro BARILE il quale, dopo aver ricordato le varie fasi che hanno condotto il Governo a ritenere urgente la presentazione di un disegno di legge di riforma dei servizi e poi ad aderire ad un testo, proposto dal Comitato ristretto, di portata più limitata, fa presente l'opportunità di intervenire con una legge-ponte per far uscire i servizi di informazione dall'attuale stato di *impasse* operativa.

Il Ministro rammenta poi che l'obiettivo di riforma dei servizi è stato reso urgente per l'attuale Governo in seguito ai recenti fatti che hanno richiesto un intervento finalizzato a garantire il controllo delle spese riservate, con particolare riferimento alla conservazione della relativa documentazione.

Il contenuto del testo proposto dai relatori, anche se con qualche modifica, non può realisticamente essere ulteriormente ridotto e la sua

approvazione non pregiudica peraltro la realizzazione in un prossimo futuro di una riforma più ampia e sistematica dei Servizi.

Il senatore COSSIGA fa presente la necessità di modificare il testo dei relatori nella parte in cui prevede che la nomina e la revoca dei vertici dei Servizi sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica, in relazione all'articolo 1, comma 2, della legge n. 13 del 1991 sulla determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. Auspica infine che il Governo, in ciò sollecitato da un'apposita norma che si potrebbe introdurre nel testo, provveda all'emanazione del Regolamento di esecuzione della legge n. 801.

Su proposta del presidente BONO PARRINO, il termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti al testo dei relatori viene fissato alle ore 12 di martedì 21 dicembre 1993.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,15.

TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628)

GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519)

COSSIGA. - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282)

COSSIGA. - Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661)

LOPEZ ed altri. - Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, informazioni classificate (1662)

Articolo 1

Alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«stabilisce i criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.»

b) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Segretario generale del CESIS.»

c) all'articolo 3, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«Per l'esercizio delle sue competenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Segretariato generale del CESIS il quale, sotto la direzione del Segretario generale:

raccoglie, coordina, analizza e valuta globalmente le informazioni raccolte, le valutazioni effettuate e i rapporti prodotti dai servizi, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza dagli uffici competenti del Ministero degli affari esteri e degli altri Ministeri interessati in materia di informazione e sicurezza;

produce e fornisce alle autorità interessate rapporti globali di carattere generale o specifico;

formula valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e ai piani operativi conseguenti;

stabilisce criteri e principi di massima e ne verifica l'applicazione in ordine alle procedure di selezione, reclutamento e addestramento del personale, nonché all'attribuzione delle qualifiche funzionali del personale dei servizi di informazione e sicurezza;

esercita il controllo sulla costante applicazione da parte del SISMI e del SISDE delle direttive e di ogni altra disposizione impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè sulla gestione amministrativo-contabile del SISMI e del SISDE, ivi compresa quella concernente le spese riservate, allo scopo di verificarne la regolarità e la rispondenza finalità istituzionali, riferendone periodicamente gli esiti al Presidente del Consiglio dei ministri.»

d) all'articolo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Segretario generale del CESIS è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»

e) All'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:

«È istituito presso il Segretariato generale del CESIS l'archivio centrale dei servizi di informazione e di sicurezza nel quale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dei servizi, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate. Con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono disciplinate le modalità di organizzazione dell'archivio e di conservazione degli atti, anche con mezzi informatici, nonchè i criteri in base ai quali è consentito l'accesso per la visione dei singoli atti.»

f) All'articolo 4, il primo comma viene sostituito dal seguente:

«È istituito il Servizio per l'informazione e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve fuori dei confini nazionali a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI inoltre svolge compiti di controspionaggio militare, secondo le modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo.»

g) All'articolo 4, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa.

Gli altri funzionari del Servizio indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro della difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»

h) All'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Quando ve ne sia la necessità, il servizio può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma in concorso con il SISDE, previa intesa tra Ministro della difesa e Ministro dell'interno e conseguente comunicazione al Segretario generale del CESIS che ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri.»

i) All'articolo 6, primo comma, dopo le parole: «Esso assolve» sono aggiunte le seguenti: «, all'interno del territorio nazionale, ».

l) All'articolo 6, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Il Direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.

Gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro dell'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.»

m) All'articolo 6, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Quando ve ne sia la necessità, il servizio può svolgere, di volta in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, ma in concorso con il SISMI previa intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa e conseguente comunicazione al Segretario generale del CESIS che ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri.»

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

10^a (Industria, commercio e turismo)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

7^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 10^a Commissione
GIANOTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Maccanico.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710)**
(Esame e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge n. 1710 il relatore per la 10^a Commissione FONTANA Elio, sottolineando con soddisfazione che il Governo, in sede di reiterazione del decreto-legge n. 394, ha recepito la maggior parte delle modifiche proposte dalle Commissioni riunite. Dopo aver rilevato la miglior formulazione del testo in esame per quanto concerne le disposizioni sull'ENIT, si dichiara particolarmente favorevole all'introduzione, all'articolo 1, del comma 7 che istituisce il fondo nazionale per lo sviluppo turistico. A tale proposito, presenta un emendamento volto a consentire l'immediata attivazione di questo fondo mediante l'attribuzione di una quota di 50 miliardi, a valere sull'accantonamento del Ministero dell'industria previsto dal disegno di legge finanziaria per il 1994.

In conclusione, invita la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sulla conversione del decreto-legge n. 495.

Il relatore NOCCHI prende atto con soddisfazione che il Governo ha accolto le indicazioni del Parlamento affinché la costituzione dei dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio rappresenti una soluzione transitoria in vista della istituzione di un nuovo dicastero.

L'Esecutivo ha poi recepito nel nuovo provvedimento gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite in sede di esame del decreto-legge decaduto, anche in ordine alla articolazione dei rapporti tra Stato e Regioni nella procedura di emanazione dei regolamenti. Auspica che il Governo estenda le medesime procedure alla definizione delle competenze dei due soggetti istituzionali nella materia dello spettacolo.

In conclusione raccomanda alle Commissioni riunite una celere approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario MACCANICO prende atto con soddisfazione del positivo avviso espresso da entrambi i relatori sul decreto-legge n. 495. Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, fa presente che, per quel che concerne i profili di spesa, essi devono trovare copertura sui fondi stanziati dalla legge finanziaria e ricorda, a tale proposito, che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento è stato apportato un taglio di 5 miliardi di lire ai fondi destinati all'ENIT. Il Governo valuterà con attenzione l'eventualità di ulteriormente articolare il raccordo istituzionale tra Stato e regione, come ha suggerito il senatore Nocchi, anche per quanto attiene alla prevista precisazione delle materie trasferite alle regioni nonché alle disposizioni organizzative, in via di predisposizione, di attuazione della normativa in esame.

Il senatore GUGLIERI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione del Senato,

rilevato:

che è necessario un rapido intervento legislativo riguardante la determinazione delle dimensioni minime delle camere d'albergo, onde evitare che, in sede di riclassificazione degli esercizi alberghieri si verifichi la perdita di notevole ricettività turistica,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione al disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 495, ancor prima della conversione in legge del suddetto decreto da parte del Parlamento».

(0/1710/7 e 10/1) GUGLIERI, PERIN, RICEVUTO, FONTANA Elio, TURINI

Egli chiarisce che l'ordine del giorno ha l'intento di assicurare la continuità delle disposizioni relative all'adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi.

Il presidente GIANOTTI dà quindi conto del parere della 5^a Commissione permanente, favorevole a condizione che il trasferimento di funzioni riguardi anche quelle concernenti il turismo, che per il personale il relativo trasferimento alle regioni abbia quasi natura obbligatoria e che il mantenimento del trattamento economico, anche accessorio, in godimento, permanga, con riassorbimento nei successivi aumenti stipendiali.

Non essendo ancora pervenuti i pareri delle altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, propone quindi che le Commissioni riunite tornino a riunirsi entro la giornata di martedì prossimo auspicando che la conversione in legge possa avvenire al più presto.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710)

Emendamenti presentati al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche».

1.1

PIERANI

Al comma 5 sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con la».

1.2

BUCCIARELLI, NOCCHI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private destinate all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il Fondo è gestito, in armonia con le politiche di sostegno alle attività produttive con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti ed istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

«7-bis. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.3

FONTANA Elio, TURINI, PIERANI

Articolo 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.2

PIERANI

Al comma 2 dopo le parole: «legge 30 dicembre 1988, n. 556,» inserire le seguenti: «agli interventi di competenza statale di cui alle leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 92».

2.1

IL GOVERNO

Articolo 3.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite, per quanto riguarda il settore del turismo a un Comitato di coordinamento composto di non più di venti membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati; per quanto riguarda il settore dello spettacolo da almeno quattro comitati;»

3.1

PIERANI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Funzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di turismo)

1. Le funzioni di coordinamento e d'indirizzo in materia di imprese e professioni turistiche sono esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) l'armonizzazione della legislazione regionale in materia di classificazione delle imprese turistiche, di omologazione delle catene alberghiere e di regolamentazione delle professioni turistiche;

c) la ricerca ed il sostegno allo sviluppo delle tecniche di gestione e delle tecnologie innovative per le imprese turistiche».

3.0.1

PIERANI

Articolo 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Istituzione della Direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Per l'esercizio delle funzioni di programmazione e coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche è istituita, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una Direzione generale del turismo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale del turismo».

3.0.2

PIERANI

Articolo 5.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fino all'entrata in vigore del riordino dei Ministeri, il controllo interno ed esterno sui provvedimenti in materia di turismo, di spettacolo e di sport continua ad essere esercitato dagli uffici attualmente preposti».

5.1

NOCCHI

Articolo 6.

Al comma 1 sostituire le parole: «le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «le regioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

6.1

PIERANI

Articolo 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 7.

(Adeguamento della legislazione in materia igienica, di pubblica sicurezza e di classificazione per gli alberghi)

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il Governo, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, adegua con proprio decreto legislativo, secondo le disposizioni della disciplina vigente nei principali paesi turistici della CEE:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 in materia di pubblica sicurezza;

d) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione».

7.1

PIERANI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

188^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SALVI

indi del Presidente

ACQUARONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Cassese e il ministro per le riforme elettorali ed istituzionali Elia ed il sottosegretario per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 01^a, 0058)

Il presidente SALVI, in considerazione dell'assenza di un rappresentante del Governo e dei senatori di alcuni Gruppi, propone di sospendere la seduta.

Convieni la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: esame e rinvio)

(R 139 B, C 01^a, 0007)

Riferisce il senatore SAPORITO, illustrando il contenuto dello schema di decreto legislativo. Segnala in particolare che all'articolo 4 figurano norme probabilmente non comprese nella legge di delega e altresì oggetto di altri provvedimenti legislativi. Trattandosi del terzo decreto legislativo di attuazione, può insorgere qualche incertezza tra gli operatori, dovuta ai ripetuti mutamenti della legislazione. In merito all'articolo 6, comma 4, chiede se la disposizione si applichi anche ai servizi di sicurezza, ricevendo in proposito una risposta affermativa dal ministro CASSESE.

Il relatore SAPORITO si sofferma poi sull'articolo 4, comma 3, in cui vengono specificate le categorie di atti soggette al controllo preventivo della Corte dei Conti. Si chiede ancora se esso non si configuri come una sovrapposizione rispetto al disegno di legge n. 1656, assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Si riserva di presentare una proposta di parere all'esito della discussione.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO consegna alla Presidenza una proposta di parere in cui sono contenute valutazioni positive in ordine alla iniziativa assunta dal Governo soprattutto in riferimento agli articoli 2, 4, 35, 44, 47, 53, 57, 59, 68, 72. Precisa, inoltre, che il parere favorevole è condizionato al recepimento delle seguenti modifiche: sopprimere il comma 5 dell'articolo 2; inserire al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole «anche ad ordinamento autonomo» le parole «e nelle istituzioni universitarie»; sopprimere il comma 4 dell'articolo 6 ed il comma 4 dell'articolo 19; aggiungere al comma 1 dell'articolo 21 le parole «in ogni caso la nomina del direttore amministrativo delle Università deve essere disposta secondo le disposizioni degli statuti degli atenei»; sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 26; aggiungere alla fine del comma 3 dell'articolo 68 le parole: «nelle controversie di cui al comma 1, durante la predetta fase transitoria, il giudice amministrativo applica il rito per le controversie di lavoro di cui agli articoli da 413 a 447 del codice di procedura civile»; prevedere, al comma 1 dell'articolo 69, che presidente della commissione di conciliazione sia il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.

Si sofferma, infine, sul problema dell'adeguamento dei bilanci pubblici alle esigenze della contabilità economica e sulla deroga per la composizione dei consigli di amministrazione delle Università, raccomandando al Governo di tener conto anche di questi aspetti.

Il ministro CASSESE precisa che la norma concernente il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti non costituisce una sovrapposizione rispetto al contenuto del disegno di legge n. 1656. Essa si limita infatti a specificare le categorie di atti soggetti al controllo ed ha quindi natura integrativa.

Fa presente che mentre la precedente correzione al decreto legislativo n. 29 si era resa necessaria in conseguenza di una sentenza della Corte Costituzionale, lo schema in esame fa seguito ad una ampia consultazione con le organizzazioni sindacali, riferita al primo periodo di attuazione dello stesso decreto n. 29. Prima della scadenza del termine previsto dalla legge di delega è apparso, infatti, indispensabile effettuare alcuni miglioramenti anche di notevole rilievo come quelli concernenti il comma 2-bis dell'articolo 2 e l'articolo 72. Sottolinea anche l'importanza delle norme sulla giurisdizione.

Esprime quindi apprezzamento per la proposta di parere formulata dalla senatrice D'Alessandro Prisco, in cui sono contenuti suggerimenti ed osservazioni largamente condivisibili. Precisa che sulla norma

concernente i professori e i ricercatori universitari, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha proposto di prolungare il termine originariamente previsto. Quanto alle altre questioni sull'autonomia universitaria, dichiara di concordare con le proposte della senatrice D'Alessandro Prisco, mentre sulla deroga alla disciplina generale prevista per alcuni Ministeri e per la Presidenza del Consiglio, ha tenuto conto della prassi esistente e delle richieste provenienti dalle singole amministrazioni. Condivide anche le perplessità evidenziate sulla norma relativa al personale amministrativo del Servizio sanitario nazionale.

Si sofferma, infine, sulla proposta concernente la giurisdizione, dichiarando di concordare con l'opportunità di prevedere, nella fase transitoria, l'applicazione del rito del lavoro da parte del giudice amministrativo. A suo avviso, tuttavia, una simile previsione non rientrerebbe nella delega.

Il senatore FERRARI Karl propone di integrare l'articolo 73 con una ulteriore disposizione concernente le minoranze linguistiche.

La Commissione dà quindi mandato al relatore SAPORITO di redigere una proposta di parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il Presidente avverte che detto parere sarà sottoposto all'attenzione della Commissione, se richiesto.

Schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante: «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241: favorevole)
(R 139 B 00, C 01*, 0008)

Riferisce il presidente ACQUARONE, evidenziando come il provvedimento determini un notevole snellimento in molte procedure amministrative, per lo più di non rilevante importanza. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

PICANO - Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384)

DUJANY ed altri - Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424)

ZOSO ed altri - Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre 1993.

Il relatore MAZZOLA illustra due proposte alternative di modificazione delle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Fa presente che la seconda di esse prevede un sistema analogo a quello in vigore per il Senato prima della recente riforma elettorale. A suo avviso tale soluzione, nella quale non è peraltro prevista la fissazione di un *quorum* per l'elezione maggioritaria, avrebbe il pregio di non rendere necessaria l'utilizzazione della cosiddetta lista rigida su cui è evidente il disfavore della pubblica opinione.

Propone che la Commissione si pronunci a favore di uno dei due testi, in modo da sottoporlo all'esame dell'Assemblea nel corso della seduta pomeridiana di martedì 21 dicembre, secondo quanto concordato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Il senatore SALVI chiede che l'esame sia rinviato al fine di consentire un adeguato approfondimento delle proposte illustrate dal relatore.

Il ministro ELIA avverte che informerà il Consiglio dei ministri sul contenuto delle proposte avanzate, al fine di definire un orientamento che tenga conto anche di quanto previsto dalla direttiva CEE sull'elettorato attivo approvata il 6 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° dicembre e rinviato nella seduta del 2 dicembre.

Il presidente ACQUARONE riferisce sul contenuto del parere espresso dalla 5a Commissione.

Precisa quindi che gli articoli 1, 2, 5, 6 e 10, contenuti anche nel decreto-legge n. 453 del 1993, sono stati soppressi nella precedente seduta.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra l'emendamento 3.8 sostitutivo del comma 1.

Il ministro CASSESE illustra l'emendamento 3.9, sostitutivo del comma 2.

Su proposta del relatore SAPORITO, la discussione sull'articolo 3 viene momentaneamente accantonata.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 4.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritira l'emendamento 4.0.1.

Con riferimento all'emendamento 7.10, sostitutivo dell'articolo 7, il ministro CASSESE illustra una nuova formulazione del comma 1, modificativa della lettera h) e soppressiva della lettera n), il cui contenuto è ricompreso nella previsione della stessa lettera h) (emendamento 7.10 nuovo testo).

L'emendamento 7.10 (nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo, viene posto ai voti e approvato.

Conseguentemente risultano assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 7.

Si passa quindi all'articolo 8.

Senza discussione, viene approvato l'emendamento 8.1. È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 8 così modificato.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritira l'emendamento 8.0.1.

Il ministro CASSESE invita il relatore a ritirare l'emendamento 8.0.2.

Concorda con tale invito la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Il relatore SAPORITO aderisce alla richiesta del rappresentante del Governo. Illustra quindi il contenuto dell'emendamento 8.0.3.

Il PRESIDENTE invita il relatore a ritirare l'emendamento.

Il relatore SAPORITO aderisce a tale richiesta.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 8.0.4.

Gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.6 vengono ritirati.

Si passa quindi ad esaminare l'articolo 9.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritira l'emendamento 9.2.

L'emendamento 9.1, su cui si era espressa in senso negativo la 5a Commissione, viene respinto.

Viene posto ai voti ed approvato l'articolo 9.

Il relatore SAPORITO illustra l'emendamento 9.0.1, il cui primo comma è finalizzato a ridurre la composizione numerica del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ed il cui secondo comma prevede l'impossibilità di proroga o di conferma dei componenti del Consiglio stesso.

Il ministro CASSESE ritiene opportuno procedere alla revisione della composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti in sintonia con quella dell'analogo organo del Consiglio di Stato.

Il relatore SAPORITO ritira il primo comma dell'emendamento 9.0.1; viene posto ai voti ed approvato il solo comma 2 dello stesso emendamento, con riserva di sua collocazione in un separato articolo.

Il senatore MAZZOLA ritira gli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3.

L'emendamento 9.0.4 viene dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Si riprende successivamente l'esame dell'articolo 3.

Il senatore MAZZOLA ritiene opportuno che nel testo dell'articolo 3 si faccia riferimento al fatto dannoso, e non al danno, per la prescrizione dell'azione di responsabilità.

Vengono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 3.8 e 3.9.

I restanti emendamenti all'articolo 3 vengono ritirati.

Con le modifiche apportate viene approvato l'articolo 3.

Senza discussione viene anche approvato l'articolo 11.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

GRECO - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE informa la Commissione del parere positivo espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore GRECO ritiene che gli emendamenti del Governo possano essere accolti in quanto integrativi e non interamente sostitutivi del testo da lui presentato. L'obiettivo che egli si è prefisso, infatti, è quello di realizzare un controllo più efficace sul commercio e sull'impiego degli esplosivi: si tratta di corrispondere all'esigenza di sottrarre alla criminalità organizzata la possibilità di utilizzare tali materiali senza eccessivi problemi con effetti devastanti per la civile convivenza. Richiama il Governo e tutte le istituzioni dello Stato ad una maggiore coerenza fra gli appelli contro la mafia e i concreti comportamenti per contrastare questo fenomeno.

Il sottosegretario MURMURA considera indispensabile l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo che, a suo avviso, non contrastano in modo sostanziale con gli intendimenti del senatore Greco.

Si procede, quindi, all'esame degli articoli.

Dopo una breve illustrazione del sottosegretario MURMURA viene approvato l'emendamento 1.1.

Vengono anche approvati senza discussione gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Con le modifiche apportate viene quindi approvato l'articolo 1.

Il sottosegretario MURMURA illustra quindi l'emendamento 2.1.

L'emendamento viene posto ai voti e approvato.

Con tale modifica è approvato l'articolo 2.

Successivamente, è posto ai voti è approvato l'articolo 3.

Il sottosegretario MURMURA illustra l'emendamento 3.0.1.

L'emendamento è posto ai voti e approvato.

Vengono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 4.1 e 5.1 interamente sostitutivi degli articoli 4 e 5.

Dopo un breve intervento del sottosegretario MURMURA viene posto ai voti e approvato l'emendamento 5.0.1.

Senza discussione è approvato l'articolo 6.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI

Picano: Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384)

Dujany ed altri: Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424)

Zoso ed altri: Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428)

PROPOSTE DEL RELATORE:

A) «Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo»

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo le modalità previste dalla presente legge».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo della legge 9 aprile 1984, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

«In ogni circoscrizione elettorale sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi ad essa assegnati in base alla norme di cui ai precedenti commi. L'elenco dei collegi, da costituire di norma mediante accorpamento dei collegi uninominali vigenti per l'elezione della Camera dei deputati, è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali di cui al successivo articolo 7. I collegi devono essere costituiti da territorio continuo, salvo le porzioni insulari, e non possono scostarsi dalla dimensione media dei collegi della circoscrizione di oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto».

Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dai seguenti:

«Presso il tribunale nella cui circoscrizione sono compresi uno o più collegi previsti dal decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 sono costituiti, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, tanti uffici elettorali di collegio quanti sono i collegi medesimi. Se in un collegio sono comprese le sedi di due o più tribunali, l'ufficio elettorale di collegio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione. L'ufficio elettorale di collegio è composto da tre magistrati uno dei quali con funzioni di presidente, nominato dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolare in caso di assenza od impedimento».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «di lista» sono soppresse.

2. Nella lettera a) del quarto comma dell'articolo 11 della medesima legge n. 18 del 1979, le parole «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature».

Art. 6.

1. Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole «Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «Le candidature per i collegi di ciascuna circoscrizione devono essere presentate».

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 sono sostituiti dal seguente:

«La candidatura per ciascun collegio è presentata da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato».

3. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, è abrogato.

4. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è abrogato.

5. Il sesto ed il settimo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 18 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni candidato può presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione e in non più di tre collegi, con il medesimo contrassegno.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre circoscrizioni. La candidatura di una stessa persona in più di una circoscrizione importa la nullità dell'elezione».

6. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Ciascun gruppo politico può presentare, con lo stesso contrassegno, una sola candidatura per collegio, e non meno di tre candidature nella circoscrizione, anche se relative ad uno stesso candidato che si presenti in più collegi».

7. Il nono comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 come modificato dall'articolo 3 della citata legge n. 61 del 1984, è sostituito dal seguente:

«Ciascuno dei gruppi di candidature eventualmente presentati da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle D'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi, con altro gruppo di candidature della stessa circoscrizione».

8. Il decimo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

«A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere indicato il gruppo di candidature con il quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra i gruppi debbono essere reciproche».

9. Nell'undicesimo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, le parole: «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di candidature».

10. Il dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Per gli uffici elettorali di collegio la designazione deve essere depositata entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione nella cancelleria del tribunale presso il quale l'ufficio è costituito».

Art. 7.

1. All'articolo 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel primo comma, le parole «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature»; le parole «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi politici».

2. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 18 del 1979, le parole «di liste o di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di gruppi di candidature o di singole candidature».

Art. 8.

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o comunque sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se è espresso in più di uno dei modi predetti».

Art. 9.

1. L'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutti i gruppi politici ammessi secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Accanto ad ogni contrassegno è indicato il nominativo del candidato del gruppo politico nel collegio».

Art. 10.

1. Nell'articolo 17 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole «Ufficio elettorale provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio elettorale di collegio».

Art. 11.

1. L'articolo 18, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. L'Ufficio elettorale di collegio compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Successivamente sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni del collegio, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio, compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

2. Delle operazioni dell'ufficio elettorale di collegio viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

3. Uno degli esemplari deve essere inviato a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

4. Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonchè i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale».

Art. 12.

1. L'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali di collegio e di quelli di cui all'articolo 37, nonchè delle operazioni compiute ai sensi dell'articolo 19, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo e, per i gruppi collegati a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di collegamento. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati di ciascun gruppo nei collegi della circoscrizione. La cifra elettorale di collegamento è data dalla somma dei voti riportati dai gruppi collegati nella circoscrizione;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato. A tal fine moltiplica per cento la somma dei voti riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni dei rispettivi collegi e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, e divide il prodotto per il numero dei votanti del collegio;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'anzianità;

d) procede al riparto dei seggi assegnati alla circoscrizione tra i gruppi politici in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutti i gruppi politici per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionata del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo politico per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni gruppo politico tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi politici per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale circoscrizionale;

e) proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascun gruppo ha diritto, seguendo la graduatoria prevista alla lettera c);

f) nel caso sia costituito un collegamento tra gruppi con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi ai singoli gruppi che compongono il collegamento, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati dei gruppi collegati; proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il collegamento ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate;

g) qualora nessuno dei candidati del gruppo di minoranza linguistica collegato sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il collegamento ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale;

h) l'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti».

Art. 13.

1. Gli articoli 21 e 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

Art. 14.

1. L'articolo 27 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - 1. Gli elettori di cui all'articolo 26 votano per le candidature presentate nel collegio cui appartiene la sezione nelle cui liste sono iscritti».

Art. 15.

1. Nel primo comma dell'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole «ammessa una lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti «ammesse almeno tre candidature».

Art. 16.

1. Nel nono comma dell'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole «delle liste» sono sostituite dall'espressione «dei gruppi».

Art. 17.

1. L'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato è attribuito dall'ufficio elettorale nazionale al candidato che nello stesso gruppo circoscrizionale segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria prevista alla lettera c) dell'articolo 20».

Art. 18.

1. All'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogata l'espressione «dell'Ufficio elettorale nazionale»; l'espressione «Uffici elettorali provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 10 della presente legge» è sostituita dall'espressione: «Uffici elettorali di collegio di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge».

B) Norme per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo**Articolo 1.**

(Elezione su liste concorrenti)

1. I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, su scrutinio di lista secondo le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 2.

(Circoscrizioni e loro collegi)

1. Nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono costituiti i collegi elettorali stabiliti nella medesima.

2. La Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano costituiscono Collegio elettorale ed eleggono un rappresentante con le modalità di cui all'art. 5.

3. I seggi sono attribuiti tra le circoscrizioni, e tra i collegi elettorali di ogni circoscrizione, in modo proporzionale al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. In ogni collegio il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero dei seggi attribuiti al collegio stesso. Nessun candidato può presentarsi in più liste o in più collegi. La presentazione delle liste deve essere sottoscritta in ogni collegio da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio.

5. Per la presentazione delle candidature nei collegi della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano il numero di sottoscrittori richiesto è ridotto ad almeno 500 e non più di 1.500 elettori.

6. Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati delle rispettiva lista.

Articolo 3.

(Assegnazione dei seggi nei collegi)

1. La cifra elettorale di lista nel collegio è data dal totale dei voti validi conseguiti dalla lista stessa in tutte le sezioni elettorali del collegio.

2. Si divide quindi il numero complessivo di voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi spettanti al collegio stesso, ottenendo il quoziente elettorale del collegio.

3. A ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quanti quozienti interi del collegio essa abbia conseguito.

4. I candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Articolo 4.

(Recupero dei resti nelle circoscrizioni)

1. Per l'assegnazione dei seggi residui non attribuiti nel collegio si fa riferimento alla circoscrizione elettorale; vengono sommati i voti residui delle liste dei collegi della circoscrizione aventi il medesimo contrassegno

e si divide per ciascuna lista, tale numero per il numero dei seggi che risultino ancora da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.

2. A ciascuna lista son attribuiti tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito. A tal fine si parte dalla lista che abbia ottenuto la maggiore quantità di voti residui: il primo seggio si assegna al candidato che dopo l'assegnazione dei seggi nei collegi sia risultato primo dei non eletti. È eletto per primo il candidato di quel collegio della circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il numero più alto di voti residui, sempre che il collegio non abbia già visto eletti tutti i suoi rappresentanti determinati ai sensi dell'art. 2, nel qual caso si passa al collegio con la cifra elettorale di lista risultata seconda.

3. Se la medesima lista ha diritto ad un secondo seggio si procede nello stesso modo dopo aver tolto alla lista del collegio del candidato risultato eletto un numero di voti residui pari al quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Si procede quindi nello stesso modo fino alla assegnazione di tutti i seggi nelle liste e fra i collegi.

Articolo 5.

Nei collegi della Valle d'Aosta e del Trentino viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validamente espressi.

EMENDAMENTI

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)

Art. 3.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.3

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.6

RIVIERA, MAZZOLA, DI NUBILA, GUZZETTI,
POSTAL, COVIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.»

3.8

TOSSI BRUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.»

3.9

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cui al 1° comma dell'art. 2947 del codice civile.»

3.7

MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI, CO-
VIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cui all'art. 2947 del codice civile.»

3.2

COVIELLO, DI NUBILA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il ritardo si verifica qualora la denuncia sia stata presentata oltre il termine di un anno dalla data in cui si è verificato il danno o da quella in cui tale notizia sia venuta a conoscenza del soggetto tenuto alla denuncia.»

3.1

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 4 premettere le parole: «A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

3.4

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, di seguito: «nonchè sulla responsabilità di amministratori di enti pubblici economici e di soggetti che abbiano ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti diretti alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse».

3.5

IL RELATORE

Art. 4.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 30 del Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

“Art. 30. 1. Quando la relazione sul conto concluda per il discarico del contabile il Presidente emette decreto di approvazione del conto. Copia del decreto è trasmessa al Procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Quando invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il Presidente ne ordina la comunicazione al Procuratore regionale e fissa con ordinanza l'udienza per la discussione del giudizio di conto. Copia dell'ordinanza con l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del relatore è notificata entro i termini di legge all'agente contabile.”

2. Gli articoli 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sono abrogati.»

4.0.1

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

g) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

h) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

i) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

m) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo

preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo;

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la Sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le Sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della corte per un periodo determinato. La corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure consequenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e

disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 del precedente articolo 2. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni.

10. La Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del testo unico delle leggi della Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la Sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla Sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla Sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

7.10 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h). I decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali, attivi, di qualunque importo e passivi, di importo superiore al valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi; provvedimenti che concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire».

7.8

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «anche su iniziativa dei Presidenti delle Camere».

7.6 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «sulle gestioni fuori bilancio» inserire le seguenti: «e sui fondi di provenienza comunitaria».

7.9 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «verificando la legittimità» inserire le seguenti: «degli atti di gestione».

7.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «Accerta, anche in base ad altri controlli», inserire le seguenti: «, valutando altresì eventuali comportamenti omissivi,».

7.3 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «azione amministrativa» inserire le seguenti: «anche con riferimento a singole fasi del procedimento».

7.5 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo. Conseguentemente dopo il medesimo comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La Corte dei conti definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo. I magistrati assegnati al settore del controllo successivo operano secondo prefissati programmi che individuano aree ed oggetti del controllo; possono comunque temporaneamente discostarsene, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedano tempestivi accertamenti e verifiche».

7.7 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Corte ed agli organi elettivi le misure e i provvedimenti conseguenzialmente adottati».

7.4 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, possono chiedere in qualsiasi momento alla Corte dei conti informazioni, chiarimenti e documenti concernenti atti, procedimenti, settori di attività delle Amministrazioni statali e degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.»

7.2 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 9, dopo le parole: «ne dà avviso all'organo generale di direzione» aggiungere le seguenti: «anche al fine dell'accertamento delle eventuali responsabilità».

7.5 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 8.

Nella rubrica, sopprimere le parole: «organizzativa e».

8.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Consiglio di Presidenza)

1. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati nè confermati»

8.0.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

1. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica fra i Presidenti di sezione della Corte dei conti.»

8.0.2 IL RELATORE

«Art. 8-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 e dell'articolo 3, comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265 trovano applicazione nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili con qualifica inferiore a quella di consigliere, con riduzione della dotazione organica di tre unità».

8.0.3

IL RELATORE

«Art. 8-quater.

1. Alla Segreteria delle Sezioni riunite e della Procura generale è preposto rispettivamente un dirigente generale di livello C».

8.0.4

IL RELATORE

«Art. 8-quinquies.

1. Per le esigenze delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, che ha soppresso il collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti delle Commissioni statali di controllo, la dotazione organica del personale di magistratura è incrementata di un corrispondente numero di quindici unità, di cui otto nella qualifica di Presidente di sezione e sette nella qualifica di consigliere».

8.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui alla presente legge al servizio per l'informatica, alla segreteria della Procura generale, al coordinamento delle Sezioni giurisdizionali regionali e al servizio ispettivo sono preposti funzionari di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

8.0.6

MAZZOLA, GUZZETTI, DI NUBILA, POSTAL, COVIELLO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.2

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, sono adeguate, secondo le procedure e le modalità previste dagli statuti di autonomia medesimi, ai principi generali desumibili dalla presente legge. Per le esigenze di funzionamento delle sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano sono adeguate le qualifiche della dotazione dell'organico di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305».

9.1

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY, RONZANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le lettere di d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

d) da due cittadini scelti, di intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra i professori universitari di ruolo di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale;

e) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di Presidente di Sezione, consigliere o Vice Procuratore, Primo Referendario e Referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo».

2. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati».

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

1. La provvista del personale amministrativo destinato alle Segreterie delle sezioni e delle Procure Regionali è assicurato con reclutamento straordinario mediante concorsi pubblici decentrati con una prova scritta e risposte sintetiche di 230 unità, che saranno ripartite nelle qualifiche funzionali con decreto del Presidente della Corte dei conti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, previa indisponibilità di 50 unità nella VIII qualifica funzionale.

2. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie sono state approvate in data successiva al 1° gennaio 1990.

3. In relazione al precedente comma verrà data la precedenza agli idonei di concorsi interni».

9.0.2

MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI

«Art. 9-ter.

1. È istituito il Servizio ispettivo della Corte dei conti composto da 50 dirigenti.

2. Per quanto attiene alla disciplina ed al trattamento degli appartenenti a detto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 7 ed 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, con attribuzione al Presidente della Corte dei conti delle competenze ivi contemplate per il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. L'attività del Servizio è svolta sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Presidenza e delle direttive del magistrato procedente».

9.0.3

MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI

«Art. 9-bis.

1. L'appello proposto sospende l'esecuzione della sentenza di primo grado».

9.0.4

COVIELLO, DI NUBILA

EMENDAMENTI

GRECO: Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché i titolari delle imprese che detengono, trasportano o impiegano anche occasionalmente le predette materie debbono tenere un registro delle operazioni giornaliere per ciascuna delle attività svolte, nel quale saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute, nonché quantità e tipo dell'esplosivo prodotto, acquistato, venduto, trasportato o impiegato».

1.1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori ed a coloro che non siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le autorizzazioni di polizia in materia di armi; esso ha la validità di un mese. La domanda è redatta in carta libera».

1.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5 milioni. Il rifiuto o ritardo della esibizione di cui al comma 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione.

7-ter. L'articolo 25 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è abrogato».

1.3

IL GOVERNO

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis.

1. Gli esercenti l'attività di fabbricazione di materie esplodenti e munizioni di qualsiasi specie, oltre al registro di cui all'articolo 55, debbono tenere un registro di lavorazione nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime o altri materiali necessari alla fabbricazione degli esplosivi posti in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. La documentazione relativa all'acquisto delle materie prime e degli altri materiali necessari deve essere allegata al registro e conservata unitamente allo stesso.

2. Si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 55.

Art. 55-ter.

1. I soggetti di cui all'articolo 55 che intendono impiegare materiali esplodenti devono darne preventivo avviso all'ufficio di polizia territorialmente competente, specificando la quantità e il tipo che si intende impiegare, l'ora e il luogo dell'esplosione.

2. L'avviso può essere riferito ad una pluralità di operazioni da effettuarsi nel periodo indicato, comunque non superiore a 30 giorni».

2.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono accedere in ogni tempo nei locali adibiti alla fabbricazione e al deposito, anche temporaneo, di materie esplodenti, nei mezzi di trasporto utilizzati e nei luoghi in cui

dette materie sono impiegate, al fine di effettuare ispezioni e controlli e di verificare la tenuta dei registri delle operazioni giornaliere.

2. Il Ministro dell'interno emana direttive per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1, nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e determina, d'intesa con il ministro della difesa, le modalità del concorso di personale delle Forze armate.

3. Le direttive dovranno prevedere l'effettuazione di controlli straordinari con prescrizioni per assicurare la presenza ad operazioni relative al deposito, trasporto ed impiego degli esplosivi, di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri o al Corpo della Guardia di Finanza, ovvero di personale delle Forze Armate esperto in materie di esplosivi e di munizioni».

3.0.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Le materie esplodenti elencate nell'allegato A, categorie II e III, annesso al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, anche se destinate ad uso militare, non possono essere prodotte, importate, vendute o in qualsiasi altro modo cedute nel territorio dello Stato, ovvero comunque detenute se non contengono uno o più fattori di identificazione atti a consentire, anche dopo l'esplosione, di accertarne la fabbrica, il tipo ed il lotto di produzione, nella proporzione e nella concentrazione risultanti dai dati depositati a norma del comma 2.

2. I produttori o importatori degli esplosivi di cui al comma 1 devono depositare presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza i dati relativi alla proporzione e concentrazione dei fattori di identificazione di cui al comma 1 almeno 30 giorni prima dell'avvio della produzione ovvero dell'importazione degli esplosivi medesimi. Non sono consentiti il deposito e l'uso di fattori di identificazione in proporzioni e concentrazioni già depositate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 2 i produttori di limitate quantità di esplosivi per finalità di ricerca, studio e sperimentazione, o per finalità di addestramento alla identificazione degli esplosivi, o di messa a punto o di prova di materiali di identificazione degli esplosivi stessi.

4. Non possono essere rilasciate licenze di importazione, trasporto, deposito, vendita o produzione relative agli esplosivi di cui al comma 1,

privi del fattore di identificazione prescelto o in mancanza del deposito dei dati di cui al comma 2.

5. Nei confronti di chiunque produce, importa, vende e cede a qualsiasi titolo, detiene o porta esplosivi di cui al comma 1, in violazione delle disposizioni del presente articolo, salva la detenzione e l'uso da parte delle Forze armate e di polizia nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, si applicano le pene previste dagli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni».

4.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le micce di qualsiasi tipo, gli inneschi elettrici ed i detonatori di qualsiasi tipo non possono essere prodotti, importati, venduti o ceduti a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato se sono privi di contrassegni indelebili, che ne indicano la fabbrica, il luogo, il mese e l'anno di produzione.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma degli articoli 1 e 5 alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni».

5.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I fattori di identificazione di cui all'articolo 4 e le caratteristiche dei contrassegni di cui all'articolo 5, nonché le altre disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri di Grazia e Giustizia, della Difesa, dell'Industria, commercio ed artigianato, da adottarsi entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplodenti e infiammabili.

2. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996. Entro lo stesso termine le materie esplodenti di cui all'articolo 4 e le micce, gli inneschi ed i detonatori di cui all'articolo 5, salvo quelli legittimamente detenuti dalle forze Armate o di polizia, devono essere marcati o contrassegnati a norma dei predetti articoli, ovvero distrutti o resi innocui con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

3. Il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonchè alla classificazione, analisi ed elaborazione dei dati relativi alle perizie e ad altri accertamenti concernenti le armi, le munizioni, gli esplosivi ed i residui di esplosioni o deflagrazioni. A tal fine le cancellerie degli uffici giudiziari devono trasmettere, entro cinque giorni dal deposito, copia delle perizie o degli altri accertamenti predetti al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne cura l'immissione negli archivi magnetici del Centro Elaborazione Dati».

5.0.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

110ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 02ª, 0019)

Il senatore MOLINARI sollecita la conclusione dell'esame in Commissione, entro la prossima settimana, del disegno di legge n. 1058, recante «Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo».

Si associa alla richiesta la senatrice ZUFFA.

Il presidente RIZ ricorda che il provvedimento è già iscritto all'ordine del giorno: fa comunque presente che l'esame di esso proseguirà sin dalla prima seduta della prossima settimana, che avrà luogo nella giornata di martedì 21 dicembre.

IN SEDE REFERENTE

FILETTI ed altri. - Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310)

COVI. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso il 20 luglio, con la disamina degli articoli e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1031, assunto a testo base.

Il presidente RIZ dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che venga accolto l'emendamento 3.3, del senatore Covi volto a riformulare la clausola di copertura finanziaria.

Il senatore PINTO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1, nei confronti del quale tuttavia si esprime in senso contrario il senatore COVI, che ne auspica il ritiro, considerati i problemi di copertura finanziaria che l'approvazione della proposta di modifica farebbe sorgere.

Il senatore PINTO accoglie l'invito e ritira l'emendamento 1.1.

Si passa quindi all'esame delle proposte di modifica riferite all'articolo 2.

Il senatore PINTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Nei confronti della prima di tali proposte di modifica i senatori COVI e FILETTI si esprimono in senso contrario, auspicandone il ritiro. Il senatore PINTO accoglie l'invito e ritira l'emendamento 2.1.

In senso favorevole all'emendamento 2.2 si esprimono invece il relatore VENTURI e il sottosegretario MAZZUCONI: invece tale proposta di modifica, posta ai voti, è approvata, come pure l'articolo 2 nel testo emendato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore COVI dichiara di ritirare l'emendamento 3.2, e illustra in sua vece l'emendamento 3.3, il quale recepisce le indicazioni pervenutegli dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore PINTO ritira l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.3 è quindi posto ai voti ed approvato, come pure l'articolo 3 nel testo emendato, con l'avviso favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, dopo dichiarazioni di voto del senatore FILETTI e della senatrice FABJ RAMOUS.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore COVI illustra l'emendamento 4.3, mentre il senatore PINTO annuncia di ritirare l'emendamento 4.2 e l'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con l'avviso favorevole del relatore VENTURI e del sottosegretario MAZZUCONI l'emendamento del senatore COVI è approvato, come pure l'articolo 4, nel testo emendato.

La Commissione unanime - nel conferire in ogni caso mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento con le modifiche testè approvate dalla Commissione - dà quindi incarico al presidente Riz di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi

dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento il disegno di legge in sede deliberante.

Il sottosegretario MAZZUCONI, pur manifestando un orientamento favorevole a tale trasferimento di sede, si riserva di comunicare direttamente alla Presidenza del Senato l'assenso del Governo, una volta espletata la debita procedura autorizzatoria.

IN SEDE REDIGENTE

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1192)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del testo degli articoli)

Riferisce il presidente RIZ sul testo elaborato dal comitato ristretto con l'ausilio di autorevoli esponenti del mondo scientifico e con la collaborazione degli esperti dell'Ufficio legislativo del Ministero.

Si sofferma quindi analiticamente sulle modifiche apportate al testo presentato a suo tempo dal Governo: esse vertono sul problema della legge applicabile con riferimento agli istituti dell'adozione e dell'arbitrato e alla disciplina delle obbligazioni contrattuali.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati senza discussione tutti gli articoli del testo in parola e si dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, richiedendo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento orale della relazione.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1716

Il senatore DI LEMBO, in relazione all'annunciato disegno di legge governativo in tema di diritti della difesa e di custodia cautelare, ne chiede l'iscrizione all'ordine del giorno nelle prossime sedute della Commissione.

Il presidente RIZ comunica di non aver ancora avuto notizia dell'assegnazione del disegno di legge in parola; preannuncia comunque che convocherà un ufficio di presidenza al termine della prossima seduta della Commissione, che avrà luogo nella mattinata di martedì 21 dicembre 1993.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIZ comunica che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 16, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI**COVI. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031)****Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «è destinato» aggiungere le altre: «a titolo gratuito».

1.1

PINTO

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere i primi due periodi.

2.1

PINTO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonché per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico dei Consigli dell'Ordine».

2.2

PINTO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

PINTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 725.000.000 annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-

to, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

3.3 Covi

Al comma 1, sostituire il riferimento al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, con quello al capitolo 6856 dello stesso stato di previsione.

3.2 Covi

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 PREIONI

Sopprimere l'articolo.

4.2 PINTO

al comma 1, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1992», con le altre: «Fino al 31 dicembre 1993».

4.3 Covi

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art. 2.

(Convenzioni internazionali)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

**TITOLO II
GIURISDIZIONE ITALIANA**

Art. 3.

(Ambito della giurisdizione)

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre nei casi in cui la legge attribuisce, anche per connessione, competenza per territorio a un giudice italiano.

Art. 4.

(Accettazione e deroga della giurisdizione)

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di arbitri che pronuncino all'estero, se la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili. L'indicazione di un giudice straniero, salva la diversa volontà delle parti, esclude la giurisdizione italiana.

3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Art. 5.

(Azioni reali relative ad immobili siti all'estero)

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Art. 6.

(Questioni preliminari)

1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.

Art. 7.

(Pendenza di un processo straniero)

1. La cognizione in Italia di una causa è impedita dalla pendenza innanzi a un giudice straniero della medesima causa proposta anteriormente, se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Art. 8.*(Momento determinante della giurisdizione)*

1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

Art. 9.*(Giurisdizione volontaria)*

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

Art. 10.*(Materia cautelare)*

1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Art. 11.*(Rilevabilità del difetto di giurisdizione)*

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Art. 12.*(Legge regolatrice del processo)*

1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

(Legge straniera richiamata)

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, questa si applica senza tener conto del rinvio che essa faccia alla legge di un altro Stato.

Art. 14.

(Conoscenza della legge straniera applicabile)

1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 15.

(Interpretazione e applicazione della legge straniera)

1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art. 16.

(Ordine pubblico)

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 17.

(Norme di applicazione necessaria)

1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Art. 18.

(Ordinamenti plurilegislativi)

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.

2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

Art. 19.

*(Apolidi, rifugiati e persone
con più cittadinanze)*

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

CAPO II

CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE

Art. 20.

(Capacità giuridica delle persone fisiche)

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

Art. 21.

(Commorienza)

1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

Art. 22.

(Scomparsa, assenza e morte presunta)

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:

- a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
- b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
- c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Art. 23.

(Capacità di agire delle persone fisiche)

1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.

3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.

4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

Art. 24.

(Diritti della personalità)

1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

CAPO III

PERSONE GIURIDICHE

Art. 25.

(Società ed altri enti)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trova la loro amministrazione. Salvo prova contraria, si presume che l'amministrazione si trovi nel luogo ove, per statuto, è fissata la sede. In ogni caso si applica la legge italiana se l'attività di tali enti si svolge prevalentemente in Italia.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- a) la natura giuridica;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
- d) la capacità;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

CAPO IV

RAPPORTI DI FAMIGLIA

Art. 26.

(Promessa di matrimonio)

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

Art. 27.

(Condizioni per contrarre matrimonio)

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28.

(Forma del matrimonio)

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Art. 29.

(Rapporti personali tra coniugi)

1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.

2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 30.

(Rapporti patrimoniali tra coniugi)

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati

dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Art. 31.

(Separazione personale e scioglimento del matrimonio)

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32.

(Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio)

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Art. 33.

(Filiazione)

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.

3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.

Art. 34.

(Legittimazione)

1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.

2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

Art. 35.

(Riconoscimento di figlio naturale)

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Art. 36.

(Rapporti tra genitori e figli)

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Art. 37.

(Giurisdizione in materia di filiazione)

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

CAPO V

ADOZIONE

Art. 38.

(Adozione)

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune

o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

Art. 39.

(Rapporti fra adottato e famiglia adottiva)

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 40.

(Giurisdizione in materia di adozione)

1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorchè:

- a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
- b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.

2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.

Art. 41.

(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione)

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.

Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

CAPO VI

PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
E OBBLIGHI ALIMENTARI

Art. 42.

(Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori)

1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Art. 43.

(Protezione dei maggiori d'età)

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.

Art. 44.

(Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età)

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.

2. Quando, in base all'articolo 66, nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

Art. 45.

(Obbligazioni alimentari nella famiglia)

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge

applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 745.

CAPO VII

SUCCESSIONI

Art. 46.

(Successione per causa di morte)

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i conviventi, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

Art. 47.

(Capacità di testare)

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Art. 48.

(Forma del testamento)

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Art. 49.

(Successione dello Stato)

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Art. 50.

(Giurisdizione in materia successoria)

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
- a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
 - b) se la successione si è aperta in Italia;
 - c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
 - d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
 - e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

CAPO VIII

DIRITTI REALI

Art. 51.

(Possesso e diritti reali)

1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

Art. 52.

(Diritti reali su beni in transito)

1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

Art. 53.

(Usucapione di beni mobili)

1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

Art. 54.

(Diritti su beni immateriali)

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

Art. 55.

(Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali)

1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

CAPO IX

DONAZIONI

Art. 56.

(Donazioni)

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.

2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

CAPO X

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Art. 57.

(Obbligazioni contrattuali)

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

CAPO XI

OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

Art. 58.

(Promessa unilaterale)

1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

Art. 59.

(Titoli di credito)

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.

2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorchè esse designino la legge di uno Stato non contraente.

3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

Art. 60.

(Procura)

1. La procura è regolata dalla legge designata in essa da colui che la conferisce, o, in mancanza, dalla legge dello Stato in cui il procuratore risiede.

Art. 61.

(Obbligazioni nascenti dalla legge)

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Art. 62.

(Responsabilità per fatto illecito)

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Art. 63.

(Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto)

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata conformemente al comma 1 dell'articolo 62. Il danneggiato può chiedere altresì l'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure della legge dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.

TITOLO IV

EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI

Art. 64.

(Riconoscimento di sentenze straniere)

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri)

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purchè non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art. 66.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria)

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorchè emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Art. 67.

(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Art. 68.

(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero)

1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

Art. 69.

(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri)

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano semprechè essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.

5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 70.

(Esecuzione richiesta in via diplomatica)

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Art. 71.

(Notificazione di atti di autorità straniera)

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniera o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal

pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72.

(Disposizione transitoria)

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Art. 73.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 del codice di procedura civile.

Art. 74.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

55ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobuzzo.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE REFERENTE****Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle biodiversità con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (1382)
(Esame)**

Il relatore, senatore GRAZIANI, sottolinea l'opportunità di un'efficace protezione della biodiversità ai fini della salvaguardia complessiva dell'ambiente e della stessa continuità della vita sul pianeta.

Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 6 della Convenzione, che prefigura lo sviluppo dei piani nazionali per la conservazione e l'uso durevole della biodiversità, e sull'articolo 7, che prevede che sia promosso il censimento dei principali ecosistemi, specie e genomi importanti per la conservazione e l'uso durevole delle risorse. Con l'articolo 8 si prevede l'istituzione di un sistema nazionale di aree protette; in Italia, ci si potrà avvalere degli strumenti previsti dalla legge-quadro n. 394 del 1991.

Dopo aver brevemente richiamato i dati contemplati dalla relazione tecnica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari, il relatore raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore BENVENUTI chiede al rappresentante del Governo se conosca per quali ragioni il Governo degli Stati Uniti non abbia a tutt'oggi dato adesione alla Convenzione.

Il sottosegretario GIACOVAZZO fa presente che, a quanto risulta al Governo, gli Stati Uniti non hanno modificato l'orientamento negativo a suo tempo assunto dalla Amministrazione Bush sulla Convenzione, stipulata nel quadro della Conferenza di Rio.

Su proposta del Presidente, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto Internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991 (1483), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore ORSINI, rileva come nel corso degli anni si sia manifestata crescente consapevolezza dell'intensità dell'interrelazione esistente fra le varie specie botaniche. Si è infatti constatato come anche le piante considerate in se stesse nocive abbiano un ruolo importante per il mantenimento di un equilibrato ecosistema.

Da tempo sono state pertanto assunte iniziative dirette a salvaguardare il patrimonio genetico delle specie vegetali esistenti in natura. Nel contempo, si assiste al prodigioso sviluppo delle tecniche di selezione di sementi caratterizzate da maggiore resistenza e capacità produttiva, anche mediante il ricorso a tecniche di manipolazione genetica. In tal modo si possono ottenere raccolti estremamente più soddisfacenti, con grandi benefici per quella larga parte dell'umanità che ancora è costretta a vivere al di sotto della soglia di sussistenza. D'altra parte, vi è il rischio che l'introduzione delle nuove varietà comporti un pregiudizio per l'equilibrio ambientale nel suo complesso. Al fine di contemperare le due esigenze testè richiamate, il Gruppo consultivo sulla ricerca agricola internazionale (CGIAR), istituito nel 1971 con lo scopo di migliorare la produzione agricola in tutti gli Stati in via di sviluppo, ha dato vita a un nuovo ente, l'International plant genetic resources institute (IPGRI), allo scopo di promuovere ogni iniziativa e programma per la conservazione e l'utilizzazione delle risorse fitogenetiche.

È bene precisare, conclude il relatore Orsini, che l'attività del nuovo Istituto non comporta l'utilizzo delle tecniche di manipolazione genetica, ma si esaurisce nella raccolta e distribuzione del germoplasma.

Interviene quindi il senatore BENVENUTI, il quale rileva come in molti casi lo sviluppo di varietà vegetali più produttive abbia come riflesso la contrazione o la scomparsa delle fitospecie tradizionali.

Il relatore ORSINI concorda sull'opportunità di subordinare l'introduzione di nuove varietà vegetali ad una attenta ponderazione delle ripercussioni che ciò può comportare sull'ecosistema.

Interviene quindi il senatore PICCOLI, il quale esprime viva preoccupazione per la crescente diffusione delle tecniche di manipolazione genetica.

Il senatore COLOMBO rileva come non debbano essere frapposti ostacoli ingiustificatamente al progresso scientifico, e ciò anche nel campo dell'ingegneria genetica; oviamente, ogni sforzo deve essere

profuso affinché siano evitate le conseguenze negative che tali linee di ricerca possono comportare.

Ha quindi la parola il senatore BRATINA, il quale sottolinea l'opportunità di assicurare una migliore comunicazione fra la comunità scientifica e le istituzioni politiche, le quali ultime troppo spesso tendono a rinunciare a svolgere un ruolo incisivo di impulso e controllo sulla ricerca per un malinteso spirito di ossequio nei confronti della scienza.

Concorda con tali osservazioni il relatore ORSINI, il quale fa presente che soltanto poche ore fa l'Assemblea, in occasione dell'esame dei disegni di legge concernenti le modalità di accertamento e di certificazione di decesso, ha dato prova di quella sudditanza nei confronti degli ambienti scientifici cui si è testè riferito il senatore Bratina. Si è infatti scelto di delegare ad organi tecnici l'effettuazione di valutazioni che, vertendo su valori e principi fondamentali per la convivenza civile, dovrebbero essere affrontate a livello politico; soltanto con grande difficoltà egli è riuscito in quella sede ad ottenere l'approvazione di un ordine del giorno che in qualche misura potrà attenuare le conseguenze negative del provvedimento in questione.

Su proposta del Presidente, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993 (1484), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore ORSINI, illustra brevemente l'accordo, che regola i diritti e le immunità riconosciuti all'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche nonché le immunità e i privilegi del personale e dei membri del consiglio direttivo. L'accordo introduce inoltre clausole arbitrali per la risoluzione delle controversie e recepisce altresì uno scambio di note effettuato nello scorso mese di febbraio con l'IPGRI per apportare al testo in precedenza sottoscritto alcune modifiche. Va ricordato, prosegue il relatore, che la sede dell'Istituto è stabilita in Roma in località Maccarese, ove saranno disponibili spazi e strutture più idonei di quelle attuali per lo svolgimento delle peculiari attività dell'ente.

Su proposta del Presidente, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 (1567), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore GRAZIANI, dà conto brevemente del contenuto della convenzione, la quale è diretta a salvaguardare il sistema climatico - nell'interesse delle generazioni presenti e future - e a favorire la stabilizzazione in tempi ragionevoli della concentrazione di gas ad effetto serra nell'atmosfera. Dopo aver brevemente richiamato gli impegni che le parti contraenti sono chiamate ad assumere, fra i quali l'elaborazione e pubblicazione degli inventari nazionali delle emissioni antropogene di gas ad effetto serra, il relatore sottolinea l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario GIACOVAZZO fa presente che la convenzione in titolo, a differenza di quella sulle biodiversità esaminata in precedenza dalla Commissione, è stata sottoscritta anche dagli Stati Uniti.

Su proposta del Presidente, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 (1625)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PICCOLI, ricorda come, nel dicembre 1992, il Consiglio europeo di Edimburgo, nel quadro degli interventi per la promozione della ripresa economica in Europa, decise l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti. Il relativo articolato è stato messo a punto, nello scorso mese di marzo, da una Conferenza intergovernativa appositamente convocata.

Il Fondo, che avrà carattere trilaterale, con la partecipazione della Comunità, della BEI e delle altre istituzioni finanziarie, sarà chiamato ad operare mediante la concessione di garanzie finanziarie; in via sussidiaria, il Fondo potrà in un secondo tempo effettuare anche finanziamenti azionari.

Il nuovo organismo potrà rendere senz'altro più agevole, alla stregua di quanto previsto dal titolo XII, articolo 129 C del nuovo testo del Trattato dell'Unione europea, la realizzazione dei progetti delle grandi reti transeuropee.

Il senatore ORSINI rileva come non vi sia al momento chiarezza su quali siano i progetti di reti transeuropee ammessi al finanziamento; in particolare, sarebbe opportuno verificare se l'Italia rientri tra gli Stati che potranno beneficiare dell'assistenza finanziaria erogabile dal nuovo Fondo.

Il relatore PICCOLI ritiene che possa senz'altro darsi risposta positiva al quesito posto dal senatore Orsini.

Interviene quindi il sottosegretario GIACOVAZZO, il quale rileva come tuttora una parte del territorio nazionale sia destinataria dell'intervento di sostegno finanziario della Comunità. In ogni caso, tutte le imprese europee potranno ricavare benefici dall'attività del Fondo, quanto meno in relazione all'impulso della domanda proveniente dagli Stati che saranno beneficiari delle agevolazioni.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame, in considerazione del fatto che non tutte le Commissioni consultate hanno espresso il loro parere.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle Istituzioni delle quali il Ministero degli affari esteri intende avvalersi per effettuare la verifica dell'attuazione degli interventi di cooperazione tecnica con i paesi dell'Europa centrale ed orientale

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212)

(Esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)
(R 139 B 00, C 03ª, 0006)

Il relatore, senatore GRAZIANI, premette che l'articolo 3 della legge n. 212 del 1992 contempla iniziative a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale che si possono complessivamente definire interventi di cooperazione tecnica. Per tali iniziative il successivo articolo 4 prevede una doppia valutazione - una *ex ante* e l'altra sull'attuazione degli interventi - per le quali il Ministro degli affari esteri si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati, contenuti in un elenco approvato con decreto dello stesso Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Le Commissioni affari esteri delle due Camere hanno già avuto modo di esprimere il loro parere favorevole sull'elenco degli enti e delle istituzioni delle quali il Ministro intende avvalersi per il primo tipo di valutazione. Ora le stesse Commissioni sono chiamate ad esprimersi sul secondo elenco, che include gli stessi enti ed istituzioni inserite nel primo elenco, con l'aggiunta dell'Ufficio tecnico erariale del Ministero delle finanze e della Società italiana di monitoraggio S.p.a.. Ritenendo che tali enti ed istituzioni corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 4 della legge, il senatore Graziani propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BERNASSOLA ribadisce il suo dissenso circa la scelta delle facoltà universitarie, che è ricaduta esclusivamente su facoltà di economia e commercio, ingegneria e medicina. Propone invece che sia inserita nell'elenco la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica di Milano, presso la quale è stato istituito un osservatorio per i paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il senatore BENVENUTI ritiene impossibile esprimere un parere

sull'elenco trasmesso dal Ministro degli affari esteri, poichè la nota illustrativa non contiene affatto i criteri adottati per l'individuazione delle istituzioni.

Il presidente MIGONE rileva che, nonostante le perplessità che la Commissione già espresse nell'esaminare il primo elenco, il Ministero insiste nell'indicare genericamente facoltà universitarie, sulle quali non si può certamente esprimere un giudizio globale, anche perchè la concreta attività di valutazione verrà svolta da singole cattedre o singoli istituti.

Propone pertanto che la Commissione chieda al Presidente del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis, commi 2 e 3, del Regolamento, al fine di consentire al Governo di integrare la scarna nota illustrativa con una adeguata motivazione. Tale rinvio peraltro si rende necessario anche in considerazione del fatto che, proprio nel momento in cui la Commissione si accingeva a cominciare l'esame dell'elenco, il rappresentante del Governo si è dovuto assentare.

Il relatore GRAZIANI concorda con la proposta del Presidente, dal momento che nella nota illustrativa mancano i criteri sulla base dei quali il Ministero ha operato la scelta degli enti ed istituzioni.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: ANDREOTTI. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione (1456)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione (1527)

(Esame congiunto. Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore BENVENUTI, fa presente che entrambi i disegni di legge costituzionale sono volti a modificare l'articolo 48 della Costituzione, che disciplina il diritto di voto, prevedendo che la partecipazione ad alcune categorie di elezioni possa essere estesa anche agli stranieri residenti in Italia da oltre 5 anni.

Con questa formulazione, che peraltro non appare sufficientemente esplicita, si intende consentire la ratifica anche del capitolo C della convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, che prevede il riconoscimento del diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni locali ad ogni residente straniero, purchè abbia risieduto abitualmente e legalmente nello Stato in questione nei 5 anni precedenti le elezioni. Come è noto, il Senato ha già approvato un disegno di legge che autorizza la ratifica di tale convenzione, ad esclusione del suddetto capitolo C, che incontra un ostacolo appunto nell'articolo 48 della Costituzione.

I due disegni di legge si differenziano nella scelta riguardante le consultazioni elettorali cui gli stranieri potrebbero essere ammessi. Il

disegno di legge n. 1456 limita la partecipazione degli stranieri alle elezioni comunali, il che peraltro non sembra escludere la possibilità di partecipare anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali, essendo le circoscrizioni un'articolazione interna dell'ente comune. Viceversa il secondo disegno di legge prevede la partecipazione degli stranieri alle elezioni circoscrizionali, comunali e regionali, omettendo di indicare le elezioni provinciali, cui però si fa riferimento nella relazione illustrativa.

Senza voler sottoporre alla Commissione una sua personale proposta, il relatore prospetta le ragioni che potrebbero far propendere per una soluzione diversa da quelle indicate nei disegni di legge in esame. In primo luogo, come si è già detto, la convenzione di Strasburgo fa esplicito riferimento alle «elezioni locali», che nell'ordinamento italiano sono le elezioni degli enti locali, cioè comune e provincia. Peraltro il trattato di Maastricht, all'articolo 8 B, prevede il diritto di voto e di eleggibilità di ogni cittadino dell'Unione europea, per le sole elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede.

A ciò occorre aggiungere che la regione è già oggi un ente che esercita funzioni legislative e di indirizzo politico e, ancor più, lo sarà nel prossimo futuro, se si concretizzeranno le riforme costituzionali proposte da più parti politiche. Inoltre la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali si è espressa a favore di una revisione organica di tutte le norme che riguardano l'assetto dell'ente regionale.

Infine il senatore Benvenuti precisa che, mentre non vi è alcuna ragione per escludere le provincie ordinarie, le due provincie autonome di Trento e di Bolzano devono essere ovviamente considerate alla stessa stregua delle regioni e, anzi, vi sono precisi motivi di ordine internazionale che consigliano di escludere una modifica unilaterale delle norme riguardanti l'elettorato attivo e passivo. Tali motivi di inopportunità non sussistono invece per le elezioni comunali, non essendovi uno status particolare per i comuni della regione Trentino-Alto Adige.

In conclusione, il senatore Benvenuti ritiene che la proposta revisione dell'articolo 48 sia da condividere, con le precisazioni già indicate, poichè il riconoscimento del diritto di voto e di eleggibilità degli stranieri negli enti locali rappresenta indubbiamente un grande progresso nella civiltà giuridica del paese.

Si apre la discussione.

Il senatore ORSINI, rilevato che il parere alla 1ª Commissione dovrebbe riguardare soprattutto i profili di politica internazionale, sottolinea l'opportunità di adottare una normativa omogenea con quella in vigore negli altri paesi dell'Unione europea: condivide pertanto il riferimento fatto dal relatore al trattato di Maastricht e alla convenzione di Strasburgo. Osserva inoltre che le regioni già attualmente concorrono a funzioni di ordine costituzionale, come l'elezione del Presidente della Repubblica, la presentazione di disegni di legge e la promozione di referendum; in prospettiva il loro ruolo potrebbe poi ulteriormente espandersi, soprattutto se il Senato dovesse trasformarsi in una Camera delle regioni.

Il senatore PICCOLI dichiara di condividere le considerazioni del relatore e sottolinea la particolare delicatezza degli equilibri nelle regioni a statuto speciale confinanti con altri Stati, con speciale riferimento alla provincia autonoma di Bolzano.

Il senatore BRATINA concorda con il senatore Piccoli e auspica che, in un futuro non lontano, sia possibile approfondire i problemi delle zone di confine abitate da comunità linguistiche diverse.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione e chiede al relatore se ritiene possibile formulare un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Il senatore BENVENUTI prende atto del generale consenso in ordine alla modifica dell'articolo 48 della Costituzione, nel senso di riconoscere agli stranieri l'elettorato attivo e passivo limitatamente alle elezioni negli enti locali, cioè il comune e la provincia. In tal modo l'Italia potrebbe ratificare interamente la convenzione di Strasburgo, che è aperta alla firma di tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa nonché di altri paesi che ne facessero richiesta.

Si riserva perciò di redigere un parere favorevole nei termini indicati, osservando che in tal modo la Commissione darà un preciso segnale politico al Parlamento che nei prossimi mesi sarà eletto dagli italiani.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (885)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il Presidente ricorda che il disegno di legge è stato già esaminato nella seduta del 20 maggio 1993, quando la Commissione decise di rinviare il seguito dell'esame a una data successiva alla ratifica dell'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen. Chiede quindi al relatore De Matteo se intende integrare la relazione da lui già svolta.

Il senatore DE MATTEO si rimette alla relazione da lui svolta nella seduta del 20 maggio scorso, precisando che l'accordo in esame è stato stipulato dai paesi che nel marzo 1991 avevano già aderito all'accordo di Schengen e la Polonia. Per tale ragione la Commissione ritenne di concluderne l'esame dopo la ratifica dell'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen, senza peraltro esprimere un giudizio negativo sui suoi contenuti. Dichiara anzi che, a suo parere, sarebbe auspicabile la conclusione di accordi analoghi con altri paesi europei non ancora aderenti all'accordo di Schengen.

Senza discussione, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai Protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonché dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con Atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992 (1521)

(Esame)

Il relatore, senatore DE MATTEO, dà conto del Protocollo di adesione della Grecia all'Accordo di Schengen, per l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, e dell'Accordo di adesione dello stesso paese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Entrambi gli atti sono stati firmati a Madrid il 6 novembre 1992, assieme ad alcune Dichiarazioni comuni, tra le quali va ricordato l'impegno della Grecia ad adeguarsi alla convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 sulla protezione dei dati personali, nonché la dichiarazione concernente lo statuto speciale che la Costituzione ellenica riconosce al Monte Athos.

Senza discussione, la Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nonché di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 17,45.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il Ministro della difesa Fabbri.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 04ª, 0022)

Su richiesta del senatore BOSO, il quale fa presente che in Aula sono in corso votazioni, il presidente BONO PARRINO sospende la seduta per dar modo ai commissari di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,50).

IN SEDE DELIBERANTE

DE GIUSEPPE ed altri. - Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (1582)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

La relatrice TEDESCO TATÒ, nel richiamarsi al contenuto della relazione da lei svolta nella precedente seduta, rileva come il provvedimento sia atteso e sollecitato dalle Associazioni interessate. Rappresenta inoltre l'esigenza di soddisfare, almeno in parte, la richiesta avanzata dall'Associazione italiana ciechi di guerra, di aumentare il contributo ad essa assegnato dal provvedimento. Presenta al riguardo l'emendamento tab.A.1, volto ad incrementare di dieci milioni lo stanziamento previsto per la predetta associazione, contestualmente riducendo di un analogo importo il contributo erogato a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, la

quale, nella persona del suo Presidente, si è dichiarata non contraria a tale ipotesi.

Dopo aver giudicato inopportuna ogni altra eventuale e più consistente modifica della tabella allegata al disegno di legge, la relatrice sollecita l'approvazione del provvedimento, auspicando che in un prossimo futuro la materia possa avere una disciplina permanente e non di carattere triennale o comunque episodico.

Il ministro FABBRI invita la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge, sottolineandone i meritevoli propositi ed i positivi intendimenti.

Il presidente BONO PARRINO, dato conto del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione, fa presente che la Commissione bilancio ha dichiarato il proprio nulla osta sul provvedimento, a condizione che la sua approvazione definitiva consegua a quella della legge finanziaria e del provvedimento ad essa collegato. Ritiene che tale condizione sospensiva potrà essere soddisfatta dalla Camera dei deputati, nel senso che potrà essere quel ramo del Parlamento ad attendere l'approvazione dei documenti di bilancio prima di procedere al varo definitivo del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Non essendoci iscritti a parlare in sede di discussione generale, si passa alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati l'emendamento Tab.A.1 (modificativo della tabella richiamata nell'articolo 1), nonché gli articoli 1 e 2 del provvedimento.

In sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge prendono la parola i senatori BOFFARDI, CANNARIATO, CAPPUZZO, ZAMBERLETTI e LORETO, i quali annunciano il voto favorevole sul provvedimento, auspicando che in futuro si possa pervenire ad una chiara ed obiettiva definizione dei criteri che presiedono alla ripartizione dei finanziamenti tra le diverse associazioni e ritenendo utile, per una meditata valutazione da parte del Parlamento, l'acquisizione di elementi informativi sull'attività e sulle iniziative assunte dalle associazioni stesse.

Dopo una dichiarazione di astensione da parte del senatore SIGNORELLI, il senatore BOLDRINI, osservato che la confederazione delle associazioni combattentistiche non ha alcuna difficoltà a trasmettere al Parlamento la documentazione amministrativa e quella relativa all'attività delle singole associazioni, segnala come la ripartizione dei fondi tra le stesse risponda già a criteri non arbitrari.

Posto quindi ai voti, viene approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTO

DE GIUSEPPE ed altri. - Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (1582)

Alla Tabella A, allegata, dopo le parole: «Associazione italiana ciechi di guerra», sostituire la cifra: «80», con l'altra: «90».

conseguentemente alla Tabella A, allegata, dopo le parole: «Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra», sostituire la cifra: «1.500», con l'altra: «1490».

Tab.A.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e programmazione economica D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Michelangelo RUSSO illustra l'emendamento 1.2, sul quale il sottosegretario D'AIMMO esprime perplessità, in quanto la proroga del termine non ha un senso, non essendovi ulteriori domande.

Dopo che il relatore REVIGLIO si è dichiarato favorevole, il senatore PICANO illustra gli emendamenti a propria firma su tale emendamento.

Il sottosegretario D'AIMMO fa presente che l'emendamento 1.1 non risponde ad una effettiva utilità: il senatore PICANO quindi dichiara di ritirarlo.

Il sottosegretario D'AIMMO conferma l'assenza di una reale utilità dell'emendamento 1.2 e pertanto si rimette alla Commissione.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore PICANO ritira l'emendamento 1.3 e il relatore REVIGLIO fa presente che il senso dell'emendamento 1.4 è già implicito nel testo: il senatore PICANO ritira pertanto anche l'emendamento 1.4.

Viene quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 1 come modificato.

Il sottosegretario D'AIMMO fa presente, sull'emendamento 2.1, che esso appare privo di una effettiva utilità, in quanto le varianti sono state tutte approvate.

Il senatore Augusto GRAZIANI fa presente che lo scopo della iniziativa è di garantire comunque la qualità dell'opera in caso di variazione dei prezzi.

Favorevoli il relatore REVIGLIO e il sottosegretario D'AIMMO, l'emendamento viene posto ai voti ed è accolto, così come l'articolo 2 in tal modo emendato.

Il senatore Michelangelo RUSSO illustra l'emendamento 4.1 e chiede i motivi della previsione della data del 1° novembre 1994: il sottosegretario D'AIMMO fa presente che si tratta di risolvere il contenzioso in corso e il senatore DE VITO ricorda che è necessario prevedere un termine ampio data l'elevatezza del contenzioso in essere e la necessità che esso venga risolto per passare all'operatività del nuovo sistema.

Il senatore Michelangelo RUSSO ritira l'emendamento 4.1 e illustra l'emendamento 5.1, in ordine al quale il sottosegretario D'AIMMO fa presente che la gestione relativa agli artigiani è già di competenza delle regioni, che hanno ricevuto i trasferimenti delle corrispondenti risorse.

Il senatore Michelangelo RUSSO fa osservare che questa dichiarazione contrasta con il fatto che l'emendamento è stato invocato dalle Regioni medesime e il senatore DE VITO rileva che la questione della competenza regionale è da ritenersi ancora aperta, mentre il sottosegretario D'AIMMO osserva che la competenza del CIPE in materia di artigianato non esclude quella delle regioni per quanto concerne le erogazioni.

Il senatore Michelangelo RUSSO ritira quindi l'emendamento 5.1.

Il senatore DE VITO pone il problema dell'ordine dei lavori, esprimendo l'idea per cui sarebbe opportuno non esaurire l'esame nel corso della seduta, in quanto i problemi sul tappeto sono rilevanti e peraltro non sembra che vi sia spazio in Assemblea neanche per la prossima settimana.

Il relatore REVIGLIO dissente da tale orientamento, facendo rilevare che è opportuno chiudere l'esame nel corso della seduta:

condividono il presidente ABIS, il quale fa altresì presente che gli argomenti ancora irrisolti sono pochi, e il sottosegretario D'AIMMO.

Il relatore REVIGLIO si dichiara favorevole all'emendamento 5.2, in ordine al quale il sottosegretario D'AIMMO fa presente che una sua approvazione porrebbe in essere una normativa contraddittoria, in quanto si applicherebbe alle risorse gestite dalla legge n. 64 la normativa di carattere comunitario.

Il relatore REVIGLIO fa osservare che l'emendamento va riferito al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 415 richiamato, mentre il sottosegretario D'AIMMO fa osservare che i riferimenti sono del tutto eterogenei.

Il relatore REVIGLIO dichiara comunque opportuno il richiamo al decreto-legge n. 415: condivide il senatore Augusto GRAZIANI.

Si sviluppa quindi un dibattito, cui prendono parte il senatore DE VITO, che si dichiara contrario all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, il presidente ABIS e il relatore REVIGLIO, il quale ricorda che il criterio deve essere lo stato di avanzamento dell'opera, il che rende inutile l'emendamento proposto.

Il senatore SPOSETTI chiede quale sia il significato del comma 2 dell'articolo 5.

Il sottosegretario D'AIMMO risponde ricordando che tale norma concerne il trasferimento delle pratiche, aggiungendo il vincolo relativo all'ammontare alle risorse disponibili.

Il senatore Michelangelo RUSSO lamenta il fatto che in tal modo si privilegia un criterio quantitativo rispetto ad un qualitativo.

Il relatore REVIGLIO ricorda che tale meccanismo era già previsto nella legge n. 488.

Il sottosegretario D'AIMMO ricorda che è possibile utilizzare anche le somme rivenienti dalle revoche, mentre il presidente ABIS fa osservare che comunque la legge n. 488 trova applicazione, quantunque non richiamata: dissente da tale interpretazione il senatore Augusto GRAZIANI, che pone il problema della contraddittorietà della coesistenza delle due normative.

Il sottosegretario D'AIMMO ricapitola i termini finanziari e procedurali della questione e il senatore Michelangelo RUSSO riformula l'emendamento nel senso di far riferimento all'inserimento nell'elenco richiamato al comma 2, tale da avvenire secondo i criteri indicati all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 415.

L'emendamento 5.2, così come riformulato viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore Michelangelo RUSSO illustra l'emendamento 5.3, in ordine al quale il presidente ABIS fa presente che esso appare abbastanza inutile: il senatore Michelangelo RUSSO ritira quindi l'emendamento 5.3 ed illustra l'emendamento 5.4, sul quale il relatore REVIGLIO dichiara il proprio assenso e il senatore DE VITO esprime un giudizio di ininfluenza.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore Michelangelo RUSSO illustra l'emendamento 5.5, che il sottosegretario D'AIMMO giudica contraddittorio con le direttive comunitarie e sul quale il presidente ABIS pone un problema di copertura finanziaria.

Il senatore Michelangelo RUSSO dichiara quindi di ritirare l'emendamento 5.5.

L'articolo 5 come emendamento viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 7.1, che il sottosegretario D'AIMMO giudica contraddittorio con altri emendamenti.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 7.4, sul quale si sviluppa un dibattito, cui prendono parte il senatore SPOSETTI, il presidente ABIS e il senatore DE VITO, che chiede delucidazioni sulla portata dell'emendamento.

Il senatore CROCETTA ritira quindi l'emendamento 7.4, in vista di un approfondimento per l'Assemblea.

Il senatore Michelangelo RUSSO illustra quindi l'emendamento 7.2, sul quale esprime il proprio voto contrario il senatore CROCETTA.

Si apre un dibattito, su cui prendono parte i senatori Augusto GRAZIANI, SPOSETTI, il presidente ABIS, il relatore REVIGLIO e il sottosegretario D'AIMMO, che fa presente che il comma 6 del testo nasce dall'esigenza di evitare che il personale delle amministrazioni statali abbia una decurtazione a seguito della ripartizione dei fondi in essere su un maggior numero di persone.

Il senatore Michelangelo RUSSO dichiara quindi di ritirare l'emendamento 7.2.

Il senatore CROCETTA illustra quindi l'emendamento 7.3 e chiede delucidazioni sulla portata del comma 9.

Il sottosegretario D'AIMMO fa osservare che la norma serve ad evitare un impoverimento dei Ministeri che perdono il personale che va a costituire l'osservatorio.

Il presidente ABIS rileva che il comma 9 non appare opportuno e pone un problema di coerenza del decreto, che presenta norme troppo eterogenee: dissente da questa interpretazione il sottosegretario D'AIMMO.

Il senatore Augusto GRAZIANI chiede se vi sia una diversità di trattamento con il personale proveniente dall'Agenzia e il sottosegretario D'AIMMO fa presente che quello fuori ruolo fruisce dell'indennità già fissata dal presidente del Consiglio.

Il senatore SPOSETTI osserva che il Governo, ad ogni successiva reiterazione, aggiunge norme che rendono faticoso l'iter, che quindi non può nella fattispecie proseguire nonostante l'impegno delle forze politiche e parlamentari in tal senso: dissente da tale impostazione il sottosegretario D'AIMMO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709)

Art. 1.

Al comma 1 integrativo dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 al comma 5-bis sostituire le parole da: «il trasferimento alla» fino alla fine con le seguenti: «il trasferimento alla Cassa depositi e Prestiti delle attività conseguenti al suddetto contenzioso avviene solo a contenzioso definito».

1.1

PICANO

Al comma 1, lettera 5-ter, sostituire le parole: «entro il 15 settembre 1993» con le parole «entro il 31 gennaio 1994».

1.2

RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI

Al comma 1, modificativo dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sostituire il punto 5-quater come segue:

5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base alle certificazioni di cui agli articoli 91 e 100 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; ove manchi tale certificazione vi provvede la direzione dei lavori sotto la propria responsabilità in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa.

La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo pari al della somma risultante dalla certificazione stessa, maggiorata degli interessi e della rivalutazione, anche per eventuali maggiori anni».

1.3

PICANO

Al comma 1 integrativo dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sostituire l'ultimo periodo del punto 5-sixies come segue: «Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, ovvero per le istanze il cui esame non si sia motivatamente concluso entro la data di cessazione della gestione commissariale, ovvero per le quali non vi sia stata accettazione quietanzata da parte dell'appaltatore, provvederà il Ministero dei lavori Pubblici».

1.4

PICANO

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «alla natura delle opere» aggiungere le parole: «e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse».

2.1

RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI**Art. 4.**

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° novembre 1994» con: «dal 30 giugno 1994».

4.1

CAVAZZUTI, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI,
GIOVANOLLA, GRAZIANI Augusto**Art. 5.**

Al comma 1, sostituire le parole: «per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e) ...» con le seguenti: «per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c), d) ed e) ...».

5.1

RUSSO Michelangelo, CAVAZZUTI, GIOVA-
NOLLA, GRAZIANI Augusto, SPOSETTI

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «tale sospensione non si applica altresì nei confronti del personale che, avendo presentato domanda di trattenimento in servizio e risulti utilizzato per le esigenze del commissario liquidatore di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 aprile 1993, n. 96, cessa dal servizio entro il termine della gestione commissariale».

7.4

CROCETTA, ROCCHI

Sopprimere il comma 6.

7.2

RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, GARO-
FALO, RANIERI

Sopprimere il comma 9.

7.3

CROCETTA, MANZI, ROCCHI

Art. 8.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) i dipendenti, comunque in servizio, degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), sono inseriti in un ruolo speciale presso il ruolo unico della Presidenza del Consiglio in attesa del riordino di detti organismi. Con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con provvedimenti adottati dal Ministro del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 11, per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi, verranno definiti le posizioni e l'utilizzo di detto personale. Tali operazioni debbono comunque essere completate entro il 30 dicembre 1994».

8.1

CROCETTA, ROCCHI, MANZI

Al comma 1, numero 3), al terzo rigo prima di: «che», aggiungere: «ed a quello utilizzato a tempo determinato per le attività di servizi della soppressa AGENSUD in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993»

8.2

DI NUBILA, REDI, COVIELLO

Al comma 1, numero 3), sopprimere le parole da: «nonchè al personale utilizzato a contratto» sino a: «alla data del 15 aprile 1993».

8.8

REVIGLIO

Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «per il terremoto» aggiungere le seguenti: «e a quello comunque utilizzato dall'Agenzia nell'ambito di rapporti sorti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali».

8.3

CROCETTA, ROCCHI, MANZI

Al comma 1, sopprimere il punto 3-bis).

8.4

RUSSO Michelangelo, CAVAZZUTI, GRAZIANI
Augusto, SPOSETTI, GIOVANOLLA

Al comma 3, dopo le parole: «per quest'ultimo assegno» aggiungere le altre: «si applica, ai componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878».

8.5

ABIS

Al comma 4, dopo le parole: «per quattro anni» aggiungere la seguente. «rinnovabile».

8.6

ABIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale delle sedi periferiche della soppressa Agenzia, ivi compreso il personale addetto alla questura separata per il terremoto, in servizio alla data del 15 aprile 1993, è trasferito alle rispettive Regioni».

8.7

DE VITO, ROCCHI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui alla legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5, iscritte in conto residui per il 1992».

8.0.1

RUSSO Michelangelo, CARPENEDO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

- 9.1 RUSSO Michelangelo, CAVAZZUTI, GRAZIANI
Augusto, SPOSETTI, GIOVANOLLA

Art. 10.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

- 10.1 SPOSETTI, GRAZIANI Augusto, CAVAZZUTI,
RUSSO Michelangelo, GIOVANOLLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute».

- 10.2 RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, GIOVANOLLA,
CAVAZZUTI, GRAZIANI Augusto

Al comma 5, sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 1994», con le altre: «fino al 30 giugno 1994».

- 10.3 CROCETTA, ROCCHI, MANZI

Al comma 5, sostituire le parole: «dello sviluppo del Mezzogiorno continua», con le altre: «dello sviluppo del Mezzogiorno e gli Enti di cui all'articolo 6 della legge 1º marzo 1986, n. 64, continuano».

- 10.4 CROCETTA, ROCCHI, MANZI

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «le eventuali economie...» sino al punto.

Al comma 2, sopprimere il periodo da: «Il relativo fondo...» sino alla fine.

- 12.1 GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, SPOSETTI, GRAZIANI
Augusto, Russo Michelangelo.

Al comma 4, sostituire le parole: «... è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, ecc.» con le seguenti: «... è istituito per l'anno 1994 un contributo di lire 1 miliardo in favore dell'Associazione predetta, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. L'Associazione predetta è collocata sotto la vigilanza del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica.

12.2

GRAZIANI Augusto

Art. 13.*Sopprimere i commi 1 e 2.*

13.1

SPOSETTI, GRAZIANI Augusto, GIOVANOLLA,
CAVAZZUTI, RUSSO Michelangelo*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:***Art. 14-bis.**

I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

14.0.1

PICANO

PROPOSTE DI COORDINAMENTO**Art. 7.**

Al comma 1, in riferimento al comma 9 dell'articolo 14 ivi richiamato, sostituire le parole: «all'articolo 1» con le parole: «al comma 1».

coord. 1**IL RELATORE****Art. 8.**

Al comma 2, sostituire le parole: «ruolo transitorio di cui al comma 1» con le altre: «ruolo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 14».

coord. 2**IL RELATORE**

Al comma 3, sostituire le parole: «l'articolo 5» con le altre: «l'articolo 7».

coord. 3**IL RELATORE****Art. 10.**

Al comma 6, sopprimere in fine le parole: «all'articolo 19»,.

coord. 4**IL RELATORE****Art. 13.**

Al comma 1, in riferimento al comma 4-bis richiamato, sostituire, dopo le parole: «conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi», le parole «della predetta legge» con le altre: «del predetto decreto-legge».

coord. 5**IL RELATORE**

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

126ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RAVASIO*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze TRIGLIA.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al decreto legislativo sul riordino della finanza territoriale»**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421: favorevole con osservazioni) (Seguito e conclusione dell'esame)

(R 139 B 00, C 06ª, 0009)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GAROFALO esprime disappunto per il fatto che il Governo non ha rispettato gran parte delle osservazioni formulate da entrambe le Commissioni parlamentari competenti dopo un lungo ed attento esame dello schema di decreto di riordino della finanza territoriale. Dopo aver espresso l'avviso che dall'esercizio di tale delega sembra derivare una produzione eccessiva di norme che creeranno molta confusione e difficili problemi applicativi per gli enti locali, dichiara di non condividere in particolare il contenuto del Capo III, che finisce per sostituire al criterio di commisurazione alla superficie un criterio altrettanto criticabile e che probabilmente darà luogo solo teoricamente ad un aumento del gettito, che però sarà sufficiente per giustificare una riduzione dei trasferimenti statali. Per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'esame compiuto in sede di gruppo informale ha chiarito che alcuni atteggiamenti allarmistici non sono giustificati e pertanto preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere già formulato dal relatore in linea di massima. Sottolineato, tuttavia, che anche il meccanismo proposto per tale tassa risulta estremamente farraginoso, prospetta al Governo l'ipotesi di prevedere un periodo transitorio che dilazioni l'entrata in

vigore delle nuove norme, al fine di consentire al prossimo Parlamento una revisione più attenta di tutta la materia.

Il presidente RAVASIO esprime anch'egli disappunto per il fatto che il Governo ha disatteso gran parte delle osservazioni formulate dalla Commissione in occasione dell'esame dello schema di decreto sul riordino della finanza territoriale. In particolare, risulta ignorata un'osservazione concernente un evidente contrasto con la legge delega nell'ambito dell'articolo 3, tenuto conto che la Commissione aveva respinto una proposta emendativa tendente a rendere obbligatoria una riserva per i privati. Risultano altresì di fatto disattese due osservazioni, che avrebbero peraltro incrementato il gettito, relativamente all'articolo 2 ed all'articolo 13. Infatti, sebbene la Commissione avesse proposto di inserire i comuni capoluoghi nella fascia di popolazione immediatamente superiore, il Governo ha sistemato solo la posizione di tre capoluoghi di provincia, Enna, Sondrio ed Isernia. Per quanto riguarda l'articolo 10, il rinvio ai fini della maggiorazione all'articolo 12 significa di fatto non applicare la maggiorazione e ciò è ancora più grave se si considera che esiste una sola ditta operante nel settore della pubblicità sulle vetture autofilotramviarie. La maggiorazione del 100 per cento proposta dalla Commissione per la pubblicità esterna perseguiva la finalità di renderla più onerosa sia perchè più efficace rispetto agli altri tipi di pubblicità, sia perchè può costituire un elemento di disturbo per la sicurezza della circolazione. Sottolineando che per queste ragioni sarebbe stata opportuna la presenza del Ministro e ricordando che la Commissione finanze della Camera ha votato una risoluzione che impegna il Governo a porre in essere iniziative, anche legislative, per recepire i contenuti del parere espresso dalla Commissione stessa sullo schema di decreto concernente il riordino della finanza territoriale, esprime l'avviso che l'espressione del parere debba limitarsi all'oggetto effettivamente in esame, non essendo proceduralmente possibile in questa sede ampliare l'ambito della discussione.

Il relatore LEONARDI fa presente preliminarmente che da alcune esemplificazioni formulate in sede di gruppo di lavoro informale è emerso che la misura della nuova tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non risulta affatto eccessivamente onerosa, come segnalato da alcune categorie di contribuenti, mentre invece comincia a prendere nella dovuta considerazione le esigenze finanziarie dei comuni.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame con alcune osservazioni. In particolare, la modifica recata al comma 3 dell'articolo 42 dovrebbe essere prevista come facoltativa per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; la modifica riferita al comma 8 dell'articolo 45 dovrebbe essere completata sopprimendo le parole «di durata non inferiore ad un mese o», al fine di riferire la norma solo alle occupazioni con carattere ricorrente. Si sottolinea poi l'opportunità di chiarire la formulazione del comma 11-bis dell'articolo 56, al fine di non ingenerare nei contribuenti il dubbio che la tassa dovuta per l'anno 1994 vada commisurata a quella pagata per il 1993, maggiorata del 50 per cento; il riferimento deve

essere più correttamente fatto alla tassa calcolata applicando le tariffe vigenti per il 1993. Si prospetta infine l'esigenza di prevedere una riduzione dell'80 per cento per la tassa sulle occupazioni connesse con attività a carattere politico-culturale, nonchè di precisare che la tassa di cui al comma 1 dell'articolo 47 è annuale.

Il senatore PAINI preannuncia il voto favorevole su tale schema di parere, associandosi peraltro alle critiche manifestate e all'esigenza segnalata di un ripensamento complessivo della materia.

Lo schema di parere illustrato dal relatore è quindi posto ai voti ed accolto.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

140^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego**(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame: Valutazione favorevole condizionata ad emendamenti)(R 139 B 00, C 01^a, 0007)

La relatrice Daria MINUCCI osserva che l'atto in esame reca nuove modifiche al decreto legislativo n. 29 del 1993, che fra l'altro riguardano in modo significativo il personale docente dell'università. Ricorda che l'originario testo del decreto legislativo prevedeva la sottrazione dei docenti universitari alla nuova regolamentazione del rapporto di impiego dei dipendenti pubblici fino all'approvazione di una specifica disciplina in materia, ma comunque non oltre il giugno 1994. La consapevolezza che il suddetto termine non sarebbe stato rispettato ha suggerito al Governo di modificare il decreto legislativo nel senso che il rapporto di impiego dei professori universitari e dei ricercatori resti disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 fino all'entrata in vigore della specifica disciplina che lo regoli in modo conforme ai principi dell'autonomia universitaria (articolo 2, comma 5). Conseguentemente viene modificato l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 29, relativo alla contrattazione collettiva per il suddetto personale.

La relatrice ritiene quanto mai opportune le modifiche apportate, pur se occorrerebbe salvaguardare la specificità dell'università anche in ordine al personale tecnico e amministrativo. In questa ottica, suggerisce di decentrare la gestione del suddetto personale alle università - correlativamente a quanto già stabilito per i docenti con il disegno di legge collegato alla finanziaria attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento - anche in ordine ai trasferimenti (articolo 20). La specificità dell'università andrebbe salvaguardata anche in ordine alle norme sulla nomina e le responsabilità dei dirigenti.

In conclusione, la relatrice propone di esprimere una valutazione complessivamente positiva sul testo presentato dal Governo, pur richiedendo le modificazioni suddette.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice ALBERICI, che condivide le considerazioni della relatrice e sottolinea l'assoluta necessità di prorogare il termine per definire la nuova disciplina del rapporto di impiego dei docenti universitari. Ritiene poi quanto mai opportuno il riferimento anche al personale degli enti di ricerca. Accoglie quindi tutte le osservazioni formulate dalla relatrice.

Il senatore BISCARDI ritiene che quanto proposto dalla relatrice determini lo sganciamento di fatto della docenza universitaria dalla regolamentazione del personale dirigenziale dello Stato. Prende atto di tale soluzione, nell'intesa che il riconoscimento dell'autonomia all'università imponga una revisione della disciplina del rapporto di lavoro del personale docente che, pur salvaguardandone la specificità, ponga in stretto rapporto produttività e retribuzione.

Il senatore RESTA ribadisce le riserve della sua parte politica sul riconoscimento dell'autonomia all'università e quindi esprime una valutazione favorevole sulla sottrazione del personale docente dalla nuova regolamentazione del rapporto di impiego pubblico, ma non condivide alcune osservazioni proposte dalla relatrice Minucci, che comportano l'introduzione di alcuni principi dell'autonomia. Il Gruppo del MSI quindi si asterrà.

La senatrice ZILLI dichiara di condividere le osservazioni formulate dalla relatrice e preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a redigere una valutazione favorevole sull'atto in titolo, condizionata alle modificazioni indicate nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,40.

141^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZECCHINO*

Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 07^a, 0024)

Il PRESIDENTE fa presente che contrariamente a quanto deciso stamane dall'Ufficio di Presidenza, non sarà possibile proseguire

martedì mattina l'esame dei disegni di legge concordati. Infatti il Presidente del Senato, nel comunicare all'Assemblea il calendario dei lavori per la prossima settimana, ha fissato l'inizio della sessione di bilancio a lunedì pomeriggio, sicchè dei disegni di legge che comportino variazioni di spese o di entrate potranno essere esaminati soltanto quelli per i quali la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha concesso la deroga.

Sottopone poi alla valutazione della Commissione l'ipotesi di convocare per il tardo pomeriggio di oggi un'altra seduta, per esaminare in sede referente il disegno di legge n. 1229 recante interventi per l'edilizia dell'Università di Urbino. A questo proposito il ministro Colombo ha assicurato la sua disponibilità a reperire una sia pur parziale copertura finanziaria. Ove la Commissione approvasse il testo, il suo esame da parte dell'Assemblea potrebbe aver luogo nella seduta di domani mattina, se tutti i Gruppi concorderanno in tal senso.

Il senatore LOPEZ, pur non nascondendo varie perplessità, dichiara di non opporsi sull'ultima proposta del Presidente; pone comunque in dubbio l'opportunità di assumere decisioni così rilevanti in assenza di numerosi Gruppi parlamentari.

Il senatore NOCCHI dichiara di non avere obiezioni alla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE fa osservare che i Gruppi parlamentari non presenti alla seduta della Commissione potranno far valere il loro orientamento in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine all'eventuale inserimento del disegno di legge nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

La senatrice ZILLI rileva che nel corso della settimana si sono tenute ben due riunioni dell'Ufficio di Presidenza per decidere il calendario delle sedute della Commissione. Non ritiene che l'esame del disegno di legge n. 1229 sia particolarmente urgente, anche considerando che nella presente legislatura sono state già approvate due leggi per stanziare consistenti finanziamenti statali a Urbino. Dichiara quindi che il suo Gruppo non può approvare la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE prende atto del dissenso della senatrice Zilli che impedisce alla sua proposta di avere un seguito.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi in favore del cinema (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa (Seguito della discussione e sospensione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il corelatore NOCCHI ricorda che al termine dell'ultima seduta i relatori avevano presentato un ordine del giorno che dovrebbe ora essere sottoposto alla votazione.

Constatata peraltro l'assenza di molti Gruppi parlamentari, chiede di sospendere la discussione per riprenderla più tardi.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

Zito ed altri: Interventi in favore delle associazioni concertistiche (1422)

Manzini ed altri: Estensione dei benefici del credito teatrale (1624)

(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con modificazioni con il seguente titolo: «Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate»)

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione, disponendo il trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge in titolo nel testo unificato predisposto dal relatore.

Il parere della 1^a Commissione è favorevole; quello della 5^a Commissione è condizionato all'approvazione di un emendamento dello stesso relatore (2.1).

Il relatore SCAGLIONE dà conto brevemente del testo unificato da lui predisposto, che contempera le esigenze rappresentate nei due disegni di legge originari. È stato peraltro presentato stamane un emendamento del Governo (2.0.1) per assegnare 30 miliardi all'Opera di Roma, che egli non condivide affatto nel merito e che comunque è del tutto estraneo all'oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il senatore NOCCHI condivide il testo unificato proposto dal relatore, che risponde alle aspettative di quelle associazioni che svolgono una attività davvero meritoria per la musica. Condivide le considerazioni del relatore Scaglione sull'emendamento presentato dal Governo, poichè è discutibile che lo Stato intervenga a ripianare almeno parzialmente il disavanzo dell'Opera di Roma senza indagare sulle cause che lo hanno determinato.

Il senatore LOPEZ esprime forti riserve sull'emendamento presentato dal Governo, che tra l'altro gli pare completamente estraneo all'oggetto dei disegni di legge in titolo. Prende atto della volontà del Governo di risolvere parte dei problemi finanziari dell'Opera di Roma, ma ritiene che tutto ciò debba essere affidato ad un provvedimento *ad hoc*. Condivide infine il testo unificato proposto dal relatore.

Il senatore ZITO esprime perplessità sul merito dell'emendamento presentato dal Governo ed una valutazione favorevole sul testo unificato proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE, alla luce anche della valutazione unanime della Commissione, dichiara l'emendamento del Governo inammissibile in quanto estraneo all'oggetto dei disegni di legge in titolo.

Si passa all'esame degli articoli del testo unificato del relatore.

Senza discussione viene posto in votazione e approvato l'articolo 1, con talune rettifiche formali apportate dal relatore.

Si passa all'articolo 2.

Dopo che il relatore SCAGLIONE ha dato per illustrato l'emendamento 2.1, l'emendamento stesso, interamente sostitutivo dell'articolo, è approvato.

Previo mandato al Presidente ad apportare le opportune modifiche formali e di coordinamento al testo unificato, viene quindi posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)

Covatta: Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)

Covatta e De Rosa: Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)

Chiarante ed altri: Agevolazione fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche ed integrazione della legge 2 agosto 1982, n. 512 (1469)

Chiarante ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 27 ottobre scorso.

La relatrice BUCCIARELLI illustra brevemente le linee guida cui si è attenuto il Comitato ristretto nella elaborazione del testo unificato dei disegni di legge nn. 1317, 582, 836 e 1543 - in quanto il disegno di legge n. 1469 seguirà un suo autonomo *iter* legislativo - facendo presente in particolare che, sulla base della struttura del disegno di legge governativo, il Comitato ha cercato di allargare tutti gli spazi offerti dalla normativa comunitaria, specialmente riguardo ai beni stranieri oggetto di tutela da parte dell'Italia e alla durata della prescrizione per l'azione di recupero dei beni illecitamente sottratti.

Elementi di rilevante significato politico sono stati recepiti dal disegno di legge n. 1543, mentre - per quanto riguarda il disegno di legge n. 582 sul prestito internazionale - il Comitato ha cercato di accoglierne le indicazioni essenziali, in una formulazione più sintetica. Quanto poi alle questioni ancora da approfondire, in ordine all'articolo 2 occorre concordare la formulazione testuale della disposizione che assoggetta all'azione di restituzione innanzi al giudice italiano tutti i beni del patrimonio culturale degli altri Stati membri della Comunità

europea. Riguardo all'articolo 5, suscettibile di perfezionamento è il comma concernente l'imprescrittibilità dell'azione di restituzione per i beni facenti parte di collezioni pubbliche, in particolare prevedendo che tali siano considerate le collezioni appartenenti ad enti finanziati in modo significativo dallo Stato o da enti territoriali. È da sottolineare poi la novità della previsione di un registro dei beni culturali notificati e di una banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, e la validità delle scelte adottate in ordine al disegno delle competenze delle regioni, in grado di esercitare funzioni di grande rilievo ai fini della tutela e fruizione del patrimonio culturale. Per quanto riguarda la dibattuta questione dell'Autorità di garanzia, si è trovato un equilibrato contemperamento della duplice esigenza di assicurarne una elevata qualità e imparzialità di giudizio e di evitare lo svuotamento di funzioni di un Ministero istituzionalmente preposto alla salvaguardia dei beni culturali. Si potrebbe forse definire con maggiore puntualità l'ambito di esperti dal quale sono tratti i componenti prescelti dal Ministro.

La relatrice Bucciarelli infine, nel sottolineare la particolare importanza e la notevole complessità tecnica del provvedimento, auspica che si possa giungere alla approvazione del testo unificato, sulla cui base eventualmente il Governo potrebbe emanare un provvedimento d'urgenza.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice e tutti i componenti del Comitato ristretto per il proficuo lavoro svolto, propone di fissare a martedì 21 dicembre alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Interventi in favore del cinema (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa (Ripresa della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo precedentemente sospesa.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Resta ha presentato alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo dopo la scadenza del termine fissato dalla Commissione alla luce delle audizioni informali che si sono tenute successivamente alla scadenza del suddetto termine. Considerata la validità della motivazione addotta e non facendosi osservazioni, dichiara ammissibili i suddetti emendamenti.

Il corelatore NOCCHI chiede di porre in votazione l'ordine del giorno 0/1560/1/7 presentato nella seduta di ieri.

Il senatore MANZINI ricorda che nell'Ufficio di Presidenza tenutosi stamattina si era convenuto di proseguire la discussione del disegno di

legge in titolo all'inizio della prossima settimana per permettere ai componenti del Gruppo socialista, oggi impegnati in una importante riunione politica, di partecipare alla seduta. Poichè le decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari impongono una modifica ai suddetti programmi, propone di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla conclusione della sessione di bilancio. Analoghe ragioni valgono, del resto, per la riforma della Biennale di Venezia.

Il PRESIDENTE ritiene che ragioni di correttezza suggeriscano di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo, onde permettere anche ai componenti del Gruppo socialista di essere presenti. Ritiene quindi accoglibile la proposta del senatore Manzini.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Condorelli e De Rosa: Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882)

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148)

Lopez ed altri: Riordinamento della docenza universitaria (1321)

Miglio e Zoso: Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE, alla luce dei mutamenti intervenuti nel programma dei lavori della Commissione e non facendosi osservazioni, dichiara ammissibili gli emendamenti dei senatori Struffi, Saporito e Cannariato presentati successivamente alla scadenza del termine fissato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Zecchino ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che non è stato finora possibile dar corso alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo poichè non è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Zecchino ed altri: Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle Istituzioni culturali (1096)

Zoso: Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127)

Bucciarelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1246)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Biscardi assente, propone di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante non appena pervenuti i pareri obbligatori e una volta acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già prevista per domani, 17 dicembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,10.

**Zito ed altri: Interventi in favore delle associazioni concertistiche
(1422)**

Manzini ed altri: Estensione del benefici del credito teatrale (1624)

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Interventi a favore delle associazioni concertistiche e assimilate

Art. 1.

1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei *deficit* determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purchè non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 7, quinto comma, della legge n. 589 del 1979. Le predette attività devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del *deficit* entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a 100 milioni e non superiore a 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei *deficit* di cui all'articolo 1, contratti dalle associazioni, dai festival, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati in base al Titolo III della legge n. 800 del 1967, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge n. 589 del 1979, sono garantiti in via primaria dai soggetti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali libere ed esigibili, relative all'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelle degli anni precedenti.

2. Per tali mutui, cui sono abilitati la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito teatrale e cinematografico S.p.A. - e le altre banche e altre società finanziarie legalmente costituite, diviene operante una ulteriore garanzia costituita dall'istituzione di un fondo fino a 2.000 milioni annui a valere sulla quota del FUS destinata annualmente alle attività musicali di cui al Titolo III della legge n. 800 del 1967, con esclusione delle attività di cui all'articolo 28 della citata legge.

3. Nel caso in cui tale fondo di garanzia non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente, lo stanziamento residuo sarà utilizzato per il fondo di cui alla lettera d) della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato

alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla Sezione autonoma credito teatrale della Banca nazionale del lavoro S.p.A. o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite. In questo caso i benefici previsti dalla legge n. 163 del 1985 saranno estesi anche a quelle istituzioni che abbiano fatto ricorso ai mutui per l'ammortamento dei deficit.

4. Il mancato pagamento di più di due rate del mutuo comporta la decadenza del beneficio di cui al comma 1 della presente legge.

5. Qualora dovesse operare la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decadrebbe dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

6. Entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale dello spettacolo emanerà, d'intesa con il Ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività del fondo di garanzia.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a 100 milioni e non superiore a 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei *deficit* di cui all'articolo 1, contratti dalle associazioni, dai festival, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati da almeno dieci anni in maniera continuativa in base al titolo III della legge n. 800 del 1967, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge n. 589 del 1979, sono garantiti in via primaria dagli enti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali - libere ed esigibili - relative all'anno in corso e di quelle degli anni precedenti.

2. Per tali mutui, cui sono abilitati la Banca Nazionale del Lavoro - Sezione di Credito Teatrale e Cinematografico S.p.A. - e le altre banche e altre società finanziarie legalmente costituite, diviene operante una ulteriore garanzia costituita dall'istituzione di un fondo fino a 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 13, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attività musicali.

3. Il mancato pagamento di più di due rate del mutuo comporta la decadenza del beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Qualora dovesse operare la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decadrebbe dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

5. Nel caso in cui tale fondo di garanzia non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente lo stanziamento residuo sarà utilizzato al fondo di cui all'articolo 13, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla Sezione Autonoma Credito Teatrale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione Generale dello Spettacolo - emanerà, d'intesa con il Ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività del fondo di garanzia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. ...

1. È istituito, per il biennio 1994-1995, un apposito fondo per interventi finanziari a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate per l'esercizio di compiti previsti dalla legge e per la realizzazione di particolari programmi, definiti con apposito decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo. L'ammontare dello stanziamento è pari a 30 miliardi per l'intero biennio. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

2. La Banca nazionale del lavoro, Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.A., è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 30 miliardi.

3. Il Fondo viene assegnato con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, con particolare riguardo a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato ed a favore dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano per il particolare interesse rivestito nel campo musicale nazionale previsti rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

4. Non si procede all'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma precedente in presenza di situazioni deficitarie non riassorbite ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1987, n. 450; la situazione di pareggio finanziario dovrà essere evidenziata nel certificato del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

5. All'atto del commissariamento previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1987, n. 450, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo dichiara, qualora il commissariamento sia riferito all'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma o al Teatro alla Scala di Milano, la decadenza del rispettivo sovrintendente.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati per il 1994 i commi 4, 7, 10, 11 e 12.

7. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1987, n. 450, è sostituito dal seguente: '9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, procede biennialmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.'

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole «e di comprovata competenza teatrale», è aggiunta l'espressione «o musicologi».

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)
Covatta. Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)
Covatta e De Rosa. Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)
Chiarante ed altri. Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO
(14 dicembre 1993)

Norme sulla circolazione dei beni culturali

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO DEL 15 MARZO 1993

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE
DA STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Art. 1.

(Denominazioni)

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento CEE 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n.1089», la legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni.

Art. 2.*(Presupposti dell'azione di restituzione)*

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale nazionale in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilisce l'articolo 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

2. Lo Stato membro che agisca in restituzione è indicato nel presente contesto come Stato richiedente.

3. L'illiceità dell'uscita dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea è determinata:

a) dalla violazione della legislazione sulla protezione del patrimonio nazionale dello Stato richiedente, ovvero dalla violazione del regolamento CEE;

b) dal mancato rientro nei termini disposti per una esportazione temporanea o dalla perdurante violazione di norme sulla esportazione temporanea di un bene uscito dal territorio dello Stato richiedente.

Art. 3.*(Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)*

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione con altri Ministeri, con gli altri organi dello Stato, con le regioni e con gli enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministro:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia utile per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da altro Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, purchè le operazioni stesse vengano effettuate

entro due mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone a spese dello Stato membro interessato la rimozione e la custodia coattiva del bene, nonchè l'eventuale sequestro;

f) favorisce l'amichevole composizione tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la devoluzione ad arbitri della controversia e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 4.

(Azione di restituzione)

1. Gli Stati membri della Comunità europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 1.

2. L'azione è proposta nei confronti del possessore o, in mancanza, del detentore del bene davanti al tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato.

3. L'azione è ammissibile qualora all'atto di citazione siano uniti i seguenti atti:

a) documento descrittivo del bene per cui è controversia, che certifichi la qualità del bene culturale;

b) dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente che attesti l'uscita illecita dal territorio del medesimo del bene culturale.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione è altresì necessario che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio persista l'illiceità dell'uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

5. L'atto di citazione è notificato altresì all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, introdotto dall'articolo 27 della presente legge, di seguito indicata come «Autorità di garanzia», per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

6. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 5.

(Prescrizione)

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene culturale uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione non si prescrive per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, nonché di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale.

Art. 6.

(La sentenza e i suoi contenuti)

1. Il tribunale, accertati i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2, dispone con sentenza la restituzione del bene culturale allo Stato richiedente.

2. Qualora il possessore dimostri di aver usato nell'acquisire il bene, oggetto dell'azione, una diligenza adeguata alla natura dello stesso, il tribunale riconosce e liquida al convenuto un indennizzo in base anche a criteri equitativi che tengano comunque conto degli esborsi dal medesimo affrontati.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato deve dimostrare la diligenza dell'acquisto del proprio dante causa.

4. È comunque esclusa la diligenza qualora il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquisito.

5. Lo Stato richiedente obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Art. 7.

(Pagamento dell'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministro, processo verbale, che viene rimesso in copia all'Autorità di garanzia.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 8.

(Custodia coattiva dei beni ed altri adempimenti)

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia coattiva del bene da restituire, quelle

previste dall'articolo 3, nonchè quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

SEZIONE II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

Art. 9.

(Titolarità dell'azione e patrocinio)

1. L'azione di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro in cui è stato localizzato il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'esercizio dell'azione faranno carico ai capitoli 7801, 8001 e 8230 dello stato di previsione del Ministero per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 10.

(Restituzione del bene rientrato nel territorio nazionale)

1. Il bene culturale già appartenente a privati o inserito in inventari ecclesiastici, restituito a seguito di favorevole decisione da parte del giudice dello Stato membro, è conservato a cura del Ministero.

2. Il Ministero dà avviso dell'avvenuto recupero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale. Entro novanta giorni dall'avviso, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere nei confronti del Ministero innanzi al tribunale civile competente.

3. Decorso inutilmente il termine o rigettata la domanda di cui al comma 2, il bene recuperato è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministro, sentita l'Autorità di garanzia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della carenza di ogni responsabilità da parte del richiedente nell'uscita illecita del bene dal territorio nazionale ed alla totale rifusione delle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per il pagamento dell'indennizzo.

5. Le somme versate e le spese comunque sopportate a causa ed in connessione con l'illecita uscita del bene sono recuperate dallo Stato ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. I beni culturali già appartenenti a enti pubblici sono restituiti agli stessi, previo pagamento dell'eventuale indennizzo corrisposto dallo Stato.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.

(Licenza di esportazione)

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, dei beni culturali è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge.

4. La licenza è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso il predetto attestato in data non anteriore a trenta mesi.

5. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione della Comunità europea l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro il medesimo termine dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo III della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro della Comunità europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

Art. 12.

(Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

1. In attesa della revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, per cui si provvederà con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso in conformità ai rispettivi regolamenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto

compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

Art. 13.

(Esportazione senza licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 66 della legge n. 1089, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, chi esporta un bene culturale soggetto al regolamento CEE senza la licenza di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento predetto è punito con la multa da uno a quindici milioni.

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il bene abusivamente esportato era pervenuto illecitamente in Italia da altro Stato membro della Comunità europea.

Art. 14.

(Violazione di obblighi formali)

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento CEE n. 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993 attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

CAPO III

DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMUNI - REGISTRO DEI BENI CULTURALI NOTIFICATI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

Art. 15.

(Informazioni alla Commissione della Comunità europea e al Parlamento)

1. Il Ministro informa la Commissione della Comunità europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentita l'Autorità di garanzia, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, la relazione alla Commissione della Comunità europea sull'applicazione del regolamento e della direttiva. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Art. 16.

(Registro dei beni culturali notificati e banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti)

1. Presso il Ministero è istituito il Pubblico registro dei beni culturali protetti. In esso vengono annotati tutti i beni mobili ed immobili soggetti a tutela a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

2. Il proprietario di un bene non vincolato può chiedere alla Soprintendenza competente di promuovere la procedura per la dichiarazione di vincolo.

3. Il Ministero provvede, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicare gli elenchi dei beni notificati e, annualmente, al loro aggiornamento.

4. Le schede dei beni immobili notificati sono trasmesse, via via che vengono redatte, al catasto, che annota il vincolo nel certificato catastale. L'annotazione può essere richiesta al catasto anche dal proprietario dell'immobile, sulla base della notifica del vincolo o della scheda da parte del Ministero o della Soprintendenza competente.

5. Gli atti di alienazione degli oggetti mobili elencati nel Pubblico registro, fermi restando tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, sono stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e all'onorario notarile graduale ridotto al 25 per cento.

6. Il Ministero, per mezzo del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, predispone la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

7. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del Registro e della banca dati.

Art. 17.

(Scambi di esperti, studiosi, funzionari scientifici)

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri della Comunità europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispon-

denti Ministri degli altri Stati al fine di realizzare scambi, per periodi non inferiori ai sei mesi, di esperti, studiosi e funzionari tecnico-scientifici da impiegare presso gli Istituti centrali e periferici, con particolare attenzione per gli uffici esportazione.

2. Saranno altresì promosse, con durata minore, incontri, corsi formativi e altre iniziative volte a promuovere la cooperazione tecnico-scientifica.

Art. 18.

(Potenziamento degli uffici esportazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente norme e indicazioni programmatiche per il riordinamento, la qualificazione e il potenziamento degli Uffici esportazione.

Art. 18-bis.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per l'acquisizione o l'adeguamento delle sedi, delle attrezzature e degli strumenti necessari all'attuazione degli articoli 16 e 18 è autorizzata, nel triennio 1994-1996, la spesa annua di lire 20 mila milioni annui. All'onere relativo si fa fronte, quanto al 1994, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 1° GIUGNO 1939, N. 1089

Art. 19.

(Sostituzione dell'articolo 35)

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art.35. - 1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerati in se stessi o in relazione al

contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

- a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalgia a oltre venticinque anni;
- b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
- c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

Art. 20.

(Sostituzione dell'articolo 36)

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso entro quindici giorni dalla richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

- a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
- b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
- c) un terzo è trasmesso all'Autorità di garanzia, che ne cura l'inserzione nel registro ufficiale previsto dall'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, comma 1, lettera a).».

Art. 21.

(Sostituzione dell'articolo 37)

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione previsto dal comma 2 dell'articolo 36 è rilasciato entro quaranta giorni dalla presentazione del bene. Avverso il rifiuto o il mancato rilascio nel termine, l'interessato può richiedere entro i successivi trenta giorni il riesame con apposita istanza all'Autorità di garanzia.

2. Copia dell'istanza è inviata nei successivi trenta giorni all'ufficio di esportazione autore del rifiuto.

3. L'Autorità di garanzia decide sulla richiesta di riesame entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per motivate esigenze istruttorie.

4. Qualora l'Autorità di garanzia accolga l'istanza, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

5. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Le decisioni degli uffici di esportazione o dell'Autorità di garanzia sono immediatamente comunicate, per i successivi adempimenti, al Ministero.»

Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 39)

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.»

Art. 23.

(Certificato di importazione)

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

4. Il certificato di cui ai commi 2 e 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto la licenza di cui all'articolo 36.

5. Per l'applicazione del comma 4 il Ministero per i beni culturali e ambientali può stabilire intese con gli Stati membri interessati.».

Art. 24.

(Sostituzione dell'articolo 40)

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art.40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei primi tre commi dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ammette alla circolazione temporanea i beni e autorizza, per l'effetto, il rilascio da parte degli uffici di esportazione degli attestati o delle licenze, la cui validità non può superare i sei mesi.

3. Per finalità di ricerca, di restauro e di esposizione all'estero presso musei, università, fondazioni ed istituti ed enti di ricerca e studio di carattere culturale particolarmente significativo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali, può autorizzare il rilascio dell'attestato o della licenza per un periodo non superiore a tre anni per beni di interesse archeologico ed artistico, previa stipula di una concessione con il soggetto interessato. L'attestato o la licenza possono essere rilasciati anche per beni appartenenti a collezioni pubbliche, purchè non permanentemente esposti al pubblico.

4. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, può essere autorizzato il rilascio dell'attestato o della licenza per i beni archeologici rinvenuti da missioni straniere in regime di concessione di scavo, rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore del concessionario. Tale attestato o licenza ha validità non superiore ai cinque anni.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, sono determinati:

a) le modalità di presentazione delle proposte e di esame da parte delle competenti soprintendenze;

b) lo schema tipo della concessione, che dovrà prevedere modalità di conservazione e tutela del bene, soggetto responsabile, benefici derivanti al patrimonio italiano.

6. Condizione per poter accedere al prestito è la espressa rinuncia del concessionario ad acquistare o detenere oggetti archeologici di cui il concedente presuma una non regolare provenienza. La violazione di questa condizione comporta l'immediata revoca della concessione di prestito.

7. La spedizione o l'esportazione temporanea nonchè le licenze e i prestiti previsti dal presente articolo sono garantiti mediante cauzione,

costituita anche da polizza fideiussoria per un importo pari al valore stimato, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove non si applichi il secondo comma dell'articolo 65.

8. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1950, n. 328, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

Art. 25.

(Sostituzione dell'articolo 66)

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - 1. Chiunque compie atti diretti a trasferire negli Stati membri della Comunità europea o ad esportare verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, documentale o archivistico senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500 mila a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. Chiunque spedisce verso Stati membri della Comunità europea o esporta verso i Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza prevista dall'articolo 36 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150 mila a lire 900 mila.

6. La pena prevista nel comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi se il colpevole si adopera in modo che il bene illecitamente trasferito rientri nel territorio nazionale.».

Art. 26.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

CAPO V

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 3 DICEMBRE 1975, N. 805

Art. 27.

(Autorità di garanzia per l'esportazione dei beni culturali)

1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

«Articolo 29-bis. - 1. Presso il Ministero è istituita l'Autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali, con le seguenti attribuzioni:

- a) curare la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- b) decidere sulle richieste di riesame proposte avverso le decisioni degli uffici di esportazione dei beni culturali;
- c) richiedere ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;
- d) conservare uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;
- e) dichiarare a richiesta del Ministro, ai soli fini dell'azione di restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;
- f) sovrintendere alla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti;
- g) presentare al Ministro proposte di intervento e di indirizzo in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri della Comunità europea o esportazione verso altri Stati.»

Art. 28.

(Composizione e funzionamento dell'Autorità di garanzia)

1. Dopo l'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter. - 1. L'autorità di garanzia per l'esportazione dei beni culturali è organo collegiale di cui fanno parte:

- a) quattro esperti in storia dell'arte, archivistica, archeologia, beni librari e arti minori;
- b) quattro componenti eletti ognuno dai rispettivi Comitati di settore per i beni archeologici, storici e artistici, archivisticamente e librari tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 4;

c) un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, o un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato.

2. I componenti dell'Autorità di garanzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta. Cessando dalla carica prima della scadenza uno dei componenti elettivi, subentra il primo dei non eletti secondo la corrispondente provenienza.

3. L'Autorità di garanzia approva, a maggioranza assoluta, il regolamento per il proprio funzionamento ed elegge, con la medesima maggioranza, il presidente ed il vice presidente.

4. L'Autorità di garanzia delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

5. Il supporto per il funzionamento dell'Autorità di garanzia è assicurato dalle attuali strutture del Ministero, senza onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO
APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO**

Art. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali:

a) qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico e archeologico in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilisce l'articolo 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

b) ricompresi nelle categorie di cui all'allegato A alla presente legge;

c) ovvero che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, nonché di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale in quanto assoggettati alla vigilanza dello Stato e degli altri enti territoriali e finanziati in modo significativo dalle stesse autorità.

2.1

BUCCIARELLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

161ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FABRIS

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

SENESI ed altri. - Costituzione dell'Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea (ASSNA) (1185)

SENESI ed altri. - Istituzione del sistema aeroportuale lombardo (1415)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 23 novembre scorso.

Il relatore, senatore GIOVANNIELLO, illustra uno schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, da lui predisposto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 08ª, 0041)

Il presidente FABRIS avverte che il ministro COSTA ha testè comunicato di non poter intervenire alla presente seduta e si è dichiarato disponibile, per il seguito delle sue comunicazioni in ordine al piano della Finmare e al contratto di programma delle ferrovie dello Stato, per il giorno 21 dicembre prossimo. Nel prendere atto di tale situazione, che non consente la prosecuzione della seduta, esprime rammarico per questo ulteriore appuntamento mancato che non permette alla Commissione una valutazione obiettiva dei gravi problemi che sono tuttora aperti nei comparti delle ferrovie e del trasporto marittimo.

La senatrice SENESI ricorda che, secondo la recente legge intervenuta in materia, il contratto di programma con le ferrovie dello Stato deve essere sottoposto alla valutazione delle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere. Ora, poichè il contratto verrà a scadere il prossimo 31 dicembre, il comportamento del Ministro, che

ad oggi non lo ha ancora trasmesso, rischia di impedire di fatto alle Commissioni parlamentari di pronunciarsi.

Ritiene quindi che la Presidenza della Commissione debba rappresentare tale situazione al Presidente del Senato, affinché quest'ultimo possa segnalarla al Presidente del Consiglio dei Ministri. Conviene unanime la Commissione.

Il presidente FABRIS, in occasione della ripresa della sessione di bilancio, prevista per la prossima settimana, propone che venga richiesta alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento del Senato, a trattare il disegno di legge n. 1465, nonché, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, i provvedimenti concernenti la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli appalti pubblici e il riordino della legislazione portuale.

La Commissione unanimemente conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 029 0 00, C 08*, 0022)

Il presidente FABRIS avverte che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per il calendario dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

«ORDINAMENTO DELL'AVIAZIONE CIVILE E DELLE GESTIONI AEROPORTUALI»

**(Proposta di testo unificato del relatore, senatore Giovanniello,
dei disegni di legge n. 1415 e n. 1185 - 16/12/93)**

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta apposito regolamento finalizzato al riordino della competenze in materia di aviazione civile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) al Ministro dei trasporti, che si avvale di apposito dipartimento istituito presso il Ministero, sono attribuite le seguenti competenze:

1) determinazione degli indirizzi generali della politica nazionale del trasporto aereo;

2) sulla base degli indirizzi di cui al n. 1, adozione di apposite direttive in ordine all'attività dell'Autorità di cui alla lettera b), di seguito denominata Autorità, dell'Azienda di assistenza al volo e dei concessionari di cui all'articolo 3, comma 1;

3) nomina, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dei componenti dell'Autorità e, di concerto con il Ministro del tesoro, esercizio dei diritti di azionista dell'Azienda di assistenza al volo, nei limiti e per il periodo di tempo nel quale lo Stato conserva, ai sensi dell'articolo 2, quote della proprietà azionaria;

4) determinazione di un piano generale degli aeroporti nell'ambito del piano generale dei trasporti;

5) negoziazione e stipula di accordi internazionali e coordinamento della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali concernenti il trasporto aereo;

6) promozione dell'attività di ricerca in campo aeronautico;

7) attività di studio e di ricerca economica e giuridica in materia di aviazione civile;

8) altre competenze previste dalla presente legge e da disposizioni con essa non incompatibili.

b) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio per le investigazioni sugli incidenti aerei con competenze di accertamento della cause relative agli incidenti aerei e di indagine sui mancati incidenti, anche attraverso apposita inchiesta tecnica, nonché di studio, di ricerca e di formulazione di apposite raccomandazioni al Ministro dei trasporti, all'Autorità, all'Azienda di assistenza al volo e ai concessionari di cui all'articolo 3, comma 1 in relazione alla sicurezza del volo;

c) alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile sono attribuite le seguenti competenze:

1) regolamentazione delle attività di trasporto aereo, anche in ordine all'attuazione dei regolamenti CEE nn. 2407, 2408 e 2409 del 1992;

2) sulla base delle direttive del Ministro dei trasporti, rilascia le concessioni e stipula le convenzioni ed i contratti di programma con l'azienda di assistenza al volo e con i concessionari di cui all'articolo 3, comma 1;

3) vigila e controlla le attività dei vettori aerei, dell'Azienda di assistenza al volo, dei concessionari di cui all'articolo 3, comma 1, nonché ogni altra attività aeronautica;

4) definisce le norme tecniche per la progettazione, la realizzazione e il collaudo delle infrastrutture aeroportuali, nonché predispone i capitolati tecnici per gli appalti di lavori da eseguire negli aeroporti;

5) determina ed aggiorna i requisiti morali, di solidità finanziaria e di sicurezza operativa per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di servizi di assistenza aeroportuale;

d) al RAI sono attribuite le competenze di regolamentazione e controllo della costruzione e dell'esercizio di aeromobili, dell'organizzazione operativa degli esercenti il trasporto aereo e dell'attività di addestramento del personale navigante, di rilascio dei titoli aeronautici, con riferimento a quanto attualmente esercitato dal RAI e dalla Direzione generale dell'aviazione civile, all'attuazione della normativa comunitaria vigente e degli altri obblighi internazionali;

2. Con decreto del Ministro dei Trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede a redistribuire il personale attualmente impiegato presso la Direzione Generale dell'Aviazione Civile tra gli uffici e gli enti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

Art. 2.

1. L'Azienda di assistenza al volo è trasformata in società per azioni, con decorrenza dalla data di approvazione della delibera di cui al comma 2.

2. Su proposta del Ministro dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari, il CIPE adotta una delibera che determina i criteri generali di organizzazione e la composizione azionaria della società di cui al comma 1, riservando in una prima fase una quota maggioritaria del capitale sociale allo Stato, nonché prevedendo modalità agevolate di diffusione ai dipendenti della proprietà, con riferimento sia al prezzo di vendita che a trattamenti preferenziali all'atto del collocamento. Dalla proprietà di quote azionarie sono in ogni caso escluse società di trasporto aereo commerciale.

3. Alla società di cui al comma 1 è trasferito il patrimonio della AAVTAG, che è assoggettato al regime civilistico della proprietà privata;

4. È trasferito alla società di cui al comma 1 il personale dell'AAVTAG, il cui rapporto di lavoro diventa di diritto privato e che mantiene, fino alla stipula di un contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della società, i trattamenti in essere alla data della trasformazione. Il personale in servizio alla data della trasformazione conserva il trattamento di previdenza e di quiescenza in essere alla predetta data, mentre per il personale assunto successivamente alla medesima si applicano le disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti di imprese private che operano nel settore di inquadramento;

5. La tassa di assistenza in rotta e le tasse di terminale sono trasformati in corrispettivi di diritto privato, negoziati con i beneficiari e determinati dalla società di cui al comma 1 secondo i criteri fissati nel contratto di programma di cui al comma 6.

6. È rilasciata alla società di cui al comma 1 apposita concessione per l'esercizio di servizi di assistenza alla navigazione aerea, nonché di altre attività tali da valorizzare il patrimonio di beni e di professionalità dell'azienda; alla concessione è annesso contratto di programma, da aggiornare ogni triennio, nel quale sono determinati gli standard del servizio di offrire, gli obiettivi di contenimento dei costi ed incremento della produttività, i criteri per la determinazione dei corrispettivi; fino al rilascio della concessione e alla stipula del contratto di programma la società esercita i servizi attualmente gestiti dall'AAVTAG.

Art. 3.

1. La programmazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture aeronautiche negli aeroporti, la disponibilità dei terreni demaniali ove tali infrastrutture devono sorgere, l'esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, dei servizi di assistenza aeroportuale, è affidata in concessione a società per azioni, senza vincoli nella composizione azionaria, ad eccezione di quanto disposto al comma 2, e nella distribuzione degli utili. Gli schemi di atto di concessione e di contratto di programma sono sottoposti al parere della Regione e del Comune nel territorio dei quali è situato l'aeroporto. Tali enti si esprimono entro sessanta giorni dalla comunicazione; trascorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

2. L'assunzione o il trasferimento di una partecipazione azionaria superiore al 10 per cento del capitale delle società di cui al comma 1 da parte o a favore di società, imprese individuali, persone fisiche, enti creditizi o intermediari finanziari di nazionalità non italiana è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dei trasporti, che deve essere rilasciata entro 30 giorni da apposita comunicazione; trascorso inutilmente tale termine l'assunzione o il trasferimento di cui al presente comma si intendono autorizzati. Ogni socio non può comunque possedere più del 15 per cento del capitale delle società di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, sentiti i Ministri della sanità e dell'agricoltura, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni volte a raccordare e a

razionalizzare l'attività degli organi pubblici negli aeroporti, nonché ad attribuire al concessionario di cui al comma 1 specifici poteri di coordinamento in ordine alla gestione unitaria dello scalo.

4. Per l'approvazione dei piani regolatori aeroportuali, predisposti dai concessionari e per la realizzazione di opere sul sedime aeroportuale, il Ministro dei trasporti o la Regione convocano, entro 60 giorni dall'invio dello schema di piano o del progetto dell'opera, una conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni titolari di autorizzazione, approvazione, parere o nullaosta, la quale procede ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta, le approvazioni e le concessioni previste da leggi statali e regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative bagli strumenti urbanistici. Qualora non si registri l'unanimità dei partecipanti, il Ministro dei trasporti, previa intesa con la Regione e sentite le amministrazioni dissenzienti e il concessionario, approva in via definitiva il piano o il progetto di opera, con gli effetti di cui al secondo periodo del presente comma. È abrogata ogni norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente comma.

5. La durata delle concessioni di cui al comma 1 è determinata in 70 anni; lo Stato può revocare la concessione senza indennizzo per grave inadempimento del contratto di programma di cui al comma 6. Inoltre può estinguere la concessione in qualsiasi momento, al di fuori delle ipotesi di grave inadempienza, versando al concessionario il corrispettivo della quota ancora da ammortizzare degli investimenti e del valore dei terreni acquistati dal concessionario.

6. Alla concessione è annesso un contratto di programma, da aggiornare ogni triennio, nel quale sono determinate le opere da realizzare, gli standard di gestione, il canone a carico del concessionario ovvero l'eventuale contributo dello Stato, gli eventuali limiti all'incremento degli importi dei diritti di approdo, partenza e sosta, dei diritti di imbarco e sbarco dei passeggeri, delle tasse erariali sulle merci sbarcate e imbarcate e di ogni altro diritto aeroportuale, che sono determinati dal concessionario e che assumono la natura giuridica di corrispettivi di diritto privato. Il concessionario è libero di avviare, sul sedime oggetto della concessione, altre attività commerciali, nonché di concedere dietro corrispettivo la disponibilità per la realizzazione di simili attività da parte di altri soggetti, previo inserimento delle opere nel piano regolatore aeroportuale.

7. È confermata per 70 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la natura privata degli aeroporti di Milano, Torino e di Bergamo, nonché la gestione degli aeroporti di Fiumicino, di Ciampino, di Genova e di Venezia da parte delle società che attualmente la esercitano. Le relative convenzioni e concessioni sono adeguate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni della medesima. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti definisce, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, il rapporto concessorio con le società che esercitano in forma parziale e precaria la gestione degli aeroporti di Bari, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. Sono

abrogate le disposizioni contenute nelle leggi vigenti riguardanti tali aeroporti in ordine alla composizione azionaria delle società di gestione ed alla distribuzione degli utili.

8. Le società di gestione degli aeroporti di Roma, Milano e Bergamo costituiscono obbligatoriamente, su direttiva del Ministro dei Trasporti, un consorzio per il coordinamento delle rispettive attività e per l'adozione di uniformi standard di prestazioni.

9. Negli aeroporti non compresi tra quelli di cui al comma 7 la concessione di cui al comma 1 è affidata secondo le procedure di cui alla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in tema di concessioni ed appalti di opere pubbliche.

Art. 4.

1. Sono servizi di assistenza aeroportuale le operazioni strumentali all'imbarco e sbarco dei passeggeri, delle merci e della posta, nonché alla partenza e alla sosta degli aeromobili successivamente all'atterraggio.

2. A partire dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita ai vettori aerei che ne facciano richiesta, l'autoproduzione dei servizi di assistenza ai passeggeri. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e recependo la normativa comunitaria vigente, sono dettate norme in ordine alla graduale liberalizzazione dell'accesso al mercato a favore di vettori aerei e di imprese specializzate, prevedendo un regime autorizzatorio sulla base di requisiti morali, di solidità finanziaria e di sicurezza operativa, nonché un'articolazione delle disposizioni sulla base della situazione infrastrutturale e occupazionale di ogni scalo.

3. Nel decreto di cui al comma 2 il Ministro dei trasporti detta norme in ordine alla trasparenza delle tariffe dei servizi di assistenza, alla corrispondenza delle tariffe ai costi dei servizi effettivamente richiesti e prestati al vettore, alla preventiva consultazione dei vettori aerei, nonché alla liberalizzazione delle medesime secondo scadenze determinate in corrispondenza a quelle di cui al medesimo comma 2.

4. Il Ministro dei trasporti, in relazione alla situazione occupazione di taluni scali, con apposito decreto, può vincolare i gestori aeroportuali a reimpiegare preferenzialmente in attività extraeronautiche il personale che dovesse risultare in esubero dai servizi di assistenza aeroportuale. Può inoltre per un periodo massimo di tre anni, obbligare i vettori aerei ed altre imprese che esercitano servizi di assistenza aeroportuale ad impiegare, a parità di qualifica richiesta, personale che dovesse risultare in esubero dai servizi esercitati dal gestore aeroportuale.

Art. 5.

1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 1.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

218ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 007 0 00, C 10ª, 0063)

Il senatore RUSSO prospetta l'opportunità di svolgere nella odierna seduta pomeridiana la relazione sul disegno di legge n. 1708 (recante la «Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a.») al fine di acquisire ulteriori elementi di informazione.

Conviene unanime la Commissione la quale, inoltre, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori delle Commissioni riunite 7ª e 10ª, decide di rinviare la trattazione dei rimanenti disegni di legge inseriti all'ordine del giorno alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,20.

219ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO
indi del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'amministratore delegato della FIAT auto s.p.a., ingegner Paolo Cantarella, accompa-

gnato dai dottori Cesare Annibaldi e Paolo Annibaldi e dal professor Giuseppe Nicoletti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, C 10ª, 0017)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene. Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione dell'amministratore delegato della FIAT auto s.p.a.

(R 048 0 00, C 10ª, 0003)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 23 novembre.

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO, ha la parola l'ingegner CANTARELLA. Egli ricorda innanzitutto che il 1993 ha visto una sensibile diminuzione del prodotto interno lordo europeo e una parallela contrazione della domanda automobilistica, pari a circa il 17 per cento, con valori vicini a quelli registrati nel 1974. Tale riduzione in Italia è giunta intorno al 20 per cento e non si prevede, nel periodo, una decisa inversione di tendenza così come negli altri paesi industriali avanzati. Solo in piccoli comparti del mercato internazionale - in Sud America e nel Sud-Est asiatico - si verifica un certo aumento della domanda.

Si sofferma, quindi, sull'evoluzione tecnologica del comparto automobilistico, con particolare riferimento alle innovazioni e all'automazione dei processi produttivi connessi alla tutela ambientale e alla sicurezza dei passeggeri. Ciò ha determinato, da una parte, un forte impulso della componentistica elettronica e, per altro verso, un certo aggravamento dei conti economici negativi. Da poi conto analiticamente del piano di investimenti finanziari per rinnovare i modelli del gruppo, con particolare riferimento alla introduzione, nel 1994, di quattro nuovi modelli Alfa Romeo e altri modelli Lancia. La durata media dei prodotti automobilistici - egli prosegue - nell'ultimo decennio è passata dai dieci anni a un periodo compreso tra i cinque e i sei anni, consentendo un cambiamento più rapido dei modelli disponibili. Nel nuovo rapporto organizzativo adottato dal gruppo FIAT, inoltre, è stata instaurata una progressiva integrazione tra i fornitori e l'azienda principale. Per quanto concerne l'andamento occupazionale, recentemente si è registrata una costante tendenza all'esubero di manodopera

che andrà esaminata nelle diverse sedi istituzionali. Fornisce infine informazioni sui flussi commerciali e sugli investimenti per la rete distributiva italiana e europea.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore PERIN pone quesiti in ordine ai maggiori costi derivanti dai maggiori consumi dei motori prodotti dal gruppo FIAT e dal maggior inquinamento ambientale. Si sofferma criticamente, infine, sui rapporti instaurati con i fornitori, eccessivamente penalizzati dalle regole contrattuali imposte dalla FIAT.

Il senatore GIANOTTI chiede delucidazioni sui flussi occupazionali, sulla incidenza finanziaria del costo del lavoro, sulle prospettive di alleanze strategiche tra produttori operanti sul mercato internazionale, sulle garanzie per la mobilità e sulle tecniche di vendita.

Il senatore GRANELLI, richiamando i vincoli di politica interna e internazionale che hanno determinato il progressivo contenimento della domanda, rileva che appare sempre più indispensabile - da parte del Governo - una politica industriale capace di favorire la crescita economica, allontanando i concreti rischi di deindustrializzazione che si avvertono in diversi comparti produttivi. La delineata prospettiva in tema di riduzione degli occupati, peraltro, richiede non soltanto uno sforzo di razionalizzazione produttiva all'insegna della più efficiente riallocazione delle risorse ma anche la capacità di diversificare l'investimento nella ricerca e nella espansione delle risorse endogene. Si pensi alle vicende che caratterizzano l'Alfa Romeo, un'azienda privatizzata che, tuttavia, rischia non soltanto una ulteriore disoccupazione ma anche la dispersione di un patrimonio tecnologico e professionale. Nel contesto internazionale - prosegue il senatore Granelli - vanno necessariamente perseguite economie di scala e, in proposito, il gruppo FIAT sembra ben consolidato in Italia ma scarsamente orientato verso prospettive di alleanze con produttori esteri, anche al fine di ridurre i costi di produzione. In caso contrario l'unica via percorribile resta il ricorso ai tradizionali strumenti degli ammortizzatori sociali, con costi crescenti e sempre meno sostenibili per il paese.

Il senatore GALDELLI, preso atto degli orientamenti delineati dall'amministratore delegato della FIAT auto, ritiene che in Italia andrebbe sviluppato senza indugio un sistema di trasporti ferroviari, più efficiente e più rispettoso delle esigenze di difesa ambientale. La recente ricapitalizzazione del gruppo e l'andamento delle politiche aziendali dovrebbero favorire una maggiore tutela dell'occupazione: questo, invece, sembra un obiettivo non affrontato con sufficiente realismo.

Il senatore RUSSO domanda informazioni sul completamento dell'insediamento produttivo di Melfi e ricorda come il 35 per cento delle risorse stanziata nell'ambito della legge n. 46 del 1982, sull'innovazione tecnologica, sia stato destinato al comparto automobilistico. Si sofferma infine sui temi dello sviluppo industriale, in particolare nel

Mezzogiorno, e sulla ricapitalizzazione del gruppo FIAT alla quale ha contribuito in misura significativa la finanza tedesca.

Il senatore CHERCHI chiede chiarimenti su talune scelte relative alla diversificazione dei modelli, alla scarsa presenza del gruppo Fiat sul mercato estero, anche in forma di alleanza produttiva, e agli esuberi del personale, con particolare riferimento alla sua riallocazione.

Il senatore PIZZO domanda informazioni sull'insediamento di Termini Imerese.

Agli intervenuti risponde l'ingegner CANTARELLA chiarendo innanzitutto il rapporto tra azienda e fornitori e soffermandosi, poi, sui processi integrativi delle conoscenze tecniche e organizzative, specie nei termini realizzati nello stabilimento di Melfi. Il rafforzamento dell'insediamento di Termini Imerese, così come la tutela di un peculiare centro di ricerca in Arese, testimoniano l'orientamento del gruppo Fiat in tema di sviluppo della ricerca e dell'innovazione. Per quanto concerne la competitività internazionale, la Fiat ha previsto investimenti nel decennio in corso pari a circa 40.000 miliardi, la metà dei quali già impegnati. Il confronto con i concorrenti esteri, tuttavia, è reso ancora più arduo per il generale calo della domanda di automobili.

Circa il diverso rapporto dell'industria automobilistica con la mobilità collettiva, egli auspica un migliore livello delle infrastrutture di trasporto collettivo che - a suo avviso - non contrasta, anzi risulta del tutto carente e funzionale a un più equilibrato sviluppo della motorizzazione individuale. Fornite quindi ulteriori informazioni sulla politica commerciale del gruppo, si sofferma sulle alleanze con altri produttori esteri: al riguardo egli sottolinea l'elevato tasso di credibilità che l'azienda riscuote tra gli specialisti internazionali del settore. Ricorda altresì il positivo rapporto pluriennale instaurato con il gruppo francese PSA e dichiara che la FIAT è aperta a ulteriori ipotesi di collaborazioni internazionali. L'importanza di un adeguato contesto di politica industriale - egli conclude - è tenuta ben presente dal gruppo FIAT, sia per gli indubbi riflessi che lo sviluppo del comparto ha in termini di bilancia dei pagamenti, sia per l'insieme delle ricadute tecnologiche e industriali derivanti dalla ricerca e dall'innovazione.

Il presidente de COSMO ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a. (1708)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il senatore RUSSO Vincenzo ricorda che il provvedimento legislativo riguarda, per un primo aspetto, le aziende del settore difesa

del gruppo EFIM le quali dovranno essere trasferite al gruppo IRI nel quadro di un complesso piano di riassetto organizzativo che possa consentire alle stesse di riacquistare capacità competitiva, in un mercato segnato da molteplici elementi critici. Il rilascio della garanzia da parte dello Stato consentirà, in attesa del trasferimento delle aziende stesse al gruppo IRI, di salvaguardare talune iniziative in corso di svolgimento che assumono una notevole rilevanza economica nella vita delle società interessate. Il provvedimento, poi, considera l'iniziativa relativa all'Alta velocità (TAV), di cui è nota l'importanza sia in termini di sviluppo economico generale, sia sul piano delle positive ricadute sociali; ciò assume una particolare valenza nell'attuale difficile contesto, costituendo un utile volano per una serie di altre attività indotte. Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Conviene unanime la Commissione.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro delle finanze sull'attuazione della delega legislativa di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la parte relativa al riordino delle tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province

(Rinvio)

(R 046 0 03, C 10ª, 0014)

Il presidente GIANOTTI avverte che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna per la prosecuzione di impegni parlamentari presso la Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

160ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 9,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 030 0 00, C 11ª, 0006)

Il presidente SMURAGLIA, accertata la mancanza del numero legale, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10.

161ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Paini ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (1220)

(Esame e rinvio. Congiunzione ai disegni di legge nn. 178, 440, 441, 473 e 494)

Il relatore, senatore INNOCENTI, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in titolo, propone di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge nn. 178, 440, 441, 473 e 494, considerata l'analogia del contenuto.

La Commissione concorda.

Mancino ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178)

Daniele Galdi ed altri: Norme per l'inserimento dei disabili (440)

Glugni ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441)

Di Benedetto ed altri: Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473)

Saporito ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494)

Palni ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (1220)

Petizione n. 153

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 settembre 1993, a cui è stato connesso il disegno di legge n. 1120.

Il relatore, senatore INNOCENTI, ringraziando tutti i membri della Commissione che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto, passa ad illustrare il testo derivante dall'unificazione dei provvedimenti in titolo, rispetto al quale si dichiara disponibile ad ulteriori miglioramenti e correzioni. Dopo aver dato conto della costruttiva collaborazione delle associazioni dei disabili nella fase preparatoria del testo, sottolinea che il primo problema affrontato dal Comitato ristretto è stato quello di una chiara definizione dei soggetti cui la legge si rivolge. Passa quindi ad illustrare l'articolo 4, all'interno del quale sono stati definiti gli ambiti delle competenze regionali in materia. Fa quindi presente che sono state istituite una serie di strutture amministrative *ad hoc* per lo svolgimento dei compiti relativi al collocamento dei disabili ai diversi livelli centrali e periferici. Con l'articolo 8 è stato poi definito il problema delle quote di riserva, mentre l'articolo 9 stabilisce le procedure di richiesta di avviamento al lavoro, assai innovative rispetto al sistema attuale. Sottolinea successivamente che il testo non poteva non prevedere casi di sospensione dell'obbligo di assunzione in casi particolari e di compensazioni nonché di esoneri totali o parziali. Passa quindi ad illustrare l'articolo 14, con il quale sono stati istituiti il Fondo regionale e il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili. Si sofferma infine sull'articolo 18, volto alla tutela di alcune fasce sociali deboli, per le quali il Comitato ristretto ha deciso di percorrere una strada innovativa rispetto al passato stabilendo il diritto all'assunzione obbligatoria di questi soggetti non portatori di *handicap* fisici per un periodo limitato di cinque anni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Disegni di legge nn. 178, 440, 441, 473, 494, 1120)

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

e) agli invalidi ipovedenti, intendendo per tali coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e due decimi in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti ed un campo visivo normale e coloro che hanno un residuo visivo superiore a due decimi ma con una riduzione del campo visivo periferico superiore all'ottanta per cento.

2. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

3. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto ad essere assunti obbligatoriamente sino a 3 anni prima del compimento dell'età pensionabile.

Art. 3.

(Collocamento obbligatorio. Elenchi e graduatorie)

1. Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme contenute nella presente legge e possono avvalersi dei servizi individuati dalle regioni di cui all'articolo 4.

2. Le aziende private tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla presente legge dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono costituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2.

4. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici.

5. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente, ovvero conferendo mandato ad un rappresentante delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui agli articoli 2 e 18 della presente legge, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

6. Gli apprendisti assunti obbligatoriamente sono computati nelle quote di riserva di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Competenze delle Regioni in materia d'inserimento lavorativo mirato dei disabili)

1. Le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che rispondere all'articolo 18 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

2. Le regioni definiscono altresì nel rispetto della normativa nazionale le modalità di raccordo tra i servizi di cui al comma 1 e gli uffici provinciali del lavoro.

3. Le regioni istituiscono inoltre il Fondo per l'occupazione dei disabili da destinarsi al finanziamento dei programmi regionali e di inserimento lavorativo.

Art. 5.

(Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. È istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede;

b) da un rappresentante della regione preposto all'inserimento lavorativo dei disabili;

c) da un rappresentante di ciascuno degli enti ed associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;

d) da un medico designato dall'ispettorato del lavoro.

2. I membri effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Essi durano in carica tre anni.

3. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento dei lavoratori descritti negli appositi elenchi;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni dei disabili di cui all'articolo 11;

d) esprime proposte e pareri su questioni di carattere generale relative all'attività del collocamento obbligatorio;

e) esprime proposte e pareri sull'adozione di ulteriori criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie che si rendessero necessari in ambito locale;

f) si collega con i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, per gli invalidi che possono avvalersi del collocamento lavorativo mirato.

Art. 6.

(Commissione centrale per il collocamento dei disabili)

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuno degli enti ed associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;

d) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1989.

2. Per ogni membro effettivo della Commissione centrale è nominato un supplente.

3. La Commissione dura in carica 3 anni ed è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La Commissione esprime pareri al Ministro del lavoro, su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale; esprime pareri in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative agli esoneri e alle compensazioni di cui all'articolo 11 e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La Commissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

Art. 7.

(Convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali o loro consorzi e le comunità montane, le unità sanitarie locali nonché le istituzioni, fondazioni o associazioni private, da un lato, e le imprese

private o enti pubblici economici dall'altro, possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa aventi per oggetto l'impiego, anche a tempo parziale, da parte dell'impresa di disabili con una residua capacità lavorativa inferiore al 30 per cento. L'ammontare degli oneri sociali è a carico delle amministrazioni pubbliche, istituzioni, fondazioni o associazioni private che propongono la stipulazione della convenzione. Del pari, a carico degli stessi soggetti è un importo non inferiore al 20 per cento della retribuzione mensile di ciascuna persona impiegata in base alla convenzione.

2. Le convenzioni di integrazione lavorativa sono stipulate davanti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono approvate dalla Commissione regionale per l'impiego e debbono:

a) prevedere una durata massima di trenta mesi, nonchè la possibilità di rinnovo per una sola volta;

b) descrivere le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

c) indicare le forme di sostegno e consulenza da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali o dei centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

d) prevedere verifiche semestrali sul buon andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici preposti.

3. Durante l'attuazione della convenzione d'integrazione lavorativa, il disabile resta iscritto nelle liste di collocamento, ma non può essere altrimenti avviato al lavoro. Alla scadenza della convenzione il datore di lavoro che procede all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore deve darne comunicazione entro quindici giorni all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.

4. I datori di lavoro possono computare nella quota di riserva di cui all'articolo 8 i disabili assunti con le convenzioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

(Quote di riserva per il collocamento obbligatorio)

1. I disabili avviati al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 7 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 17 della presente legge, ovvero, per le qualifiche e profili per i quali sia richiesto il solo titolo di studio della

scuola dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lett. c) e 42, del D.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di 25 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

- a) da 26 a 36 dipendenti: una unità;
- b) oltre 36 dipendenti: il 7 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 4, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 4, gli apprendisti e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Non sono inoltre computabili i lavoratori che abbiano conseguito un'invalidità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, riconosciuti indennizzabili dall'INAIL, che hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e non rientrano nelle quote di riserva di cui al presente articolo. Per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro o a tempo indeterminato parziale, si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1, secondo alinea, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

7. I datori di lavoro di cui al comma 4 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento, o abbia, se invalido di guerra o per servizio, minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

8. I lavoratori disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

Art. 9.

(Richiesta di avviamento al lavoro)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici provinciali del lavoro la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza. La richiesta ha validità per 12 mesi.

2. La denuncia dei datori di lavoro privati ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro.

3. I datori di lavoro privati assumeranno con richiesta nominativa i lavoratori disabili a cui si applica la presente legge.

4. In caso di mancata richiesta da parte del datore di lavoro privato o di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, gli uffici provinciali del lavoro avviano lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria.

5. In caso di avviamento con richiesta numerica al lavoro presso datori di lavoro privati, l'assunzione si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nella azienda alla quale è stato avviato.

6. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinuncia allo stesso, se non giustificata.

7. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici del Ministero del lavoro un prospetto dal quale risulti il numero complessivo del personale, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota d'obbligo nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui alla presente legge. Il Ministero del lavoro stabilisce la periodicità dell'invio dei prospetti, gli uffici competenti a riceverli e può disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a presentare al Parlamento, annualmente, una relazione sull'applicazione della presente legge.

Art. 10.

(Norme particolari)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 8 non si applicano - in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgono nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonchè della promozione (della ricerca) e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 8 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgono funzioni dirigenti o ricoprono cariche elettive, ancorchè retribuite.

3. I datori di lavoro di cui al presente articolo che volontariamente assumano lavoratori disabili fruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 15.

Art. 11.

(Esoneri parziali e compensazioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. In ogni caso sono esclusi dagli obblighi della presente legge i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura di lire 600.000 mensili.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali degli obblighi occupazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, comma 2, per i periodi di tempo durante i quali non risulta soddisfatta la quota di riserva di cui all'articolo 8, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo compensativo nella misura di lire 600.000, rapportata a mese. Il versamento del contributo non esonera comunque il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui ai commi 2 e 4 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

6. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui ai commi 2 e 4, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 24 per cento annuo. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma precedente.

7. Gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 4 e 6, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge.

8. I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate. Il Ministro del lavoro stabilisce quali uffici del Ministero del Lavoro sono competenti a rilasciare le autorizzazioni e ne disciplina le procedure.

Art. 12.

(Sospensione degli obblighi di assunzione)

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazio-

ni, o per le quali sia stata accertata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la temporanea sospensione degli obblighi può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la Commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

Art. 13.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 8 si applica il normale trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere senza pregiudizio per la salute e all'incolumità propria e dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti. Gli accertamenti sono effettuati dalla Unità Sanitaria Locale competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche della collaborazione dell'Ispettorato del lavoro e dei servizi di cui all'articolo 4.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio provinciale del lavoro, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. Qualora sia stato previsto il patto di prova, non possono costituire motivo di risoluzione del rapporto durante tale periodo la minore capacità o il minore rendimento del lavoratore che siano riferibili alla menomazione di cui è portatore.

6. L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento dei disabili dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

Art. 14.

(Fondo nazionale e fondo regionale per l'occupazione)

1. Al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 4 comma 3 della presente legge, vengono destinate le risorse derivanti dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 16, commi 1 e 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale è istituito il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili.

3. Il Fondo di cui al comma 2 ha lo scopo di compensare le disparità che possono verificarsi tra i Fondi regionali per effetto dei differenti afflussi dei versamenti di cui al comma 1.

4. Il Fondo di cui al comma 2 è alimentato con un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato e con una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di ciascun fondo regionale derivanti dalle entrate annuali di cui al comma 1. La misura della quota percentuale è stabilita con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

5. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilisce le norme che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È fatto obbligo alle regioni che beneficiano delle compensazioni di cui al comma 3 di utilizzare, esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente legge, tali trasferimenti nel limite temporale dell'anno successivo all'assegnazione. Le regioni che non utilizzeranno entro tale termine i fondi non saranno considerate nel riparto dell'anno successivo.

Art. 15.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. Le imprese private, gli enti pubblici economici e le cooperative integrate possono chiedere:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla

presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 61 per cento e l'80 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dalle regioni, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.

2. Le singole regioni determinano annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale complessiva di lire 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private e agli enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere a) e b), in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 9, comma 7, entro i termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma di lire 600.000 per ogni mese di ritardo e per ogni posto di lavoro riservato e non comunicato.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino senza giustificato motivo di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa di cui al presente articolo sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della presente legge.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è di competenza dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 17.

(Concorsi)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età prevista dal comma 3 dell'articolo 2.

3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 8.

Art. 18.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. In aggiunta all'aliquota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio degli invalidi, di cui alla presente legge, si stabilisce una ulteriore aliquota del 3 per cento dei posti disponibili da destinarsi, con apposito elenco e relativa graduatoria, e con i medesimi criteri, modalità e procedure previste per le assunzioni degli invalidi al collocamento dei seguenti soggetti:

a) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

b) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) i profughi cittadini italiani.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici con riserva di una quota del 3 per cento dei

posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

3. I benefici concessi dai commi 1 e 2 hanno la durata di un quinquennio che per i figli dei soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 decorre dal compimento dell'obbligo scolastico, ovvero, in caso di proseguimento degli studi, dal conseguimento del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea. Al termine dei cinque anni le categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono equiparate a quelle di cui all'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 19.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

Art. 20.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tali Regioni e Province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Collocamento obbligatorio».

Art. 22.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 6, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 23.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

135ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUL PROCESSO VERBALE**

(R 032 0 00, C 13ª, 0002)

Il senatore TABLADINI, intervenendo sul processo verbale, dichiara che la posizione del proprio Gruppo in merito al precedente decreto-legge sulla Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.S. 1642) fu di astensione su tutti gli emendamenti presentati: conseguentemente non vi fu alcuna diversa posizione di voto nella seduta del 24 novembre scorso.

Il presidente GOLFARI prende atto della dichiarazione resa dal senatore Tabladini.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Strada ed altri; Rutelli ed altri: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

Zuffa ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456)

De Matteo ed altri: Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457)

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore PARISI Vittorio - dopo aver dato conto del contenuto dei disegni nn. 456 e 457 - illustra il disegno di legge n. 1680, che rappresenta un concreto progresso nella materia della tutela dell'ozonosfera, pur essendo necessari ulteriori interventi legislativi che lo rendano effettivamente risolutivo del problema. Il disegno di legge

approvato dalla Camera dei deputati fa riferimento ai diversi atti internazionali esistenti in materia, tra i quali la raccomandazione CEE 89/349 ed i regolamenti emanati dalla Comunità europea, proponendo una normativa conforme.

Il testo interviene nel settore delle sostanze lesive dalla fascia dell'ozono, normando la produzione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di tali sostanze: la disciplina concerne l'intero ciclo produttivo, regolamentando anche il recupero; all'articolo 3 viene peraltro in rilievo la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. I controlli sull'attuazione della legge valorizzano il ruolo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, mentre è istituito anche un consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive. Sono poi introdotti incentivi, nonché modalità di informazione del consumatore e di tutela giurisdizionale dei diritti.

Alcuni problemi sono posti dall'inclusione nella tabella B di sostanze, come il bromuro di metile, per le quali non è definitivamente accertato il possibile ruolo lesivo della fascia dell'ozono: essendo tale sostanza estesamente usata nell'agricoltura di tipo mediterraneo, un divieto generalizzato comporterebbe una penalizzazione nei confronti dell'agricoltura centro-europea. Ulteriori problematiche sono connesse agli impieghi industriali ed alla data di decorrenza dei divieti: per la tabella A, comunque, occorre applicare la normativa comunitaria con le deroghe eventualmente in essa previste; per la tabella B è prevista invece la possibilità, senza particolari restrizioni, di deroghe da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria (in proposito, sarebbe stato opportuno forse prevedere anche il concerto con il Ministero preposto alle protezioni agricole).

Il relatore auspica in fine che il provvedimento sia approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, consentendo al nostro paese di adempiere a precisi impegni internazionali; le preoccupazioni legittime emerse da diverse parti possono essere recepite impegnando il Governo a tenerne conto, ed a tal fine presenta il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

ribadita la necessità di rapida approvazione del disegno di legge n. 1680 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e quindi la necessità di approvarlo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati;

rilevato che le misure adottate per la salvaguardia della fascia dell'ozono devono essere collegate ad un concerto di interventi internazionali e che interventi parziali possono danneggiare quei paesi che adottino misure più restrittive nei confronti delle sostanze lesive della fascia di ozono;

impegna il Governo

ad avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3 del provvedimento al fine di evitare situazioni di oggettiva ed immotivata difficoltà ai settori industriali ed agricoli interessati dal provvedimento.

Si procede quindi alla discussione generale sui disegni di legge in titolo, che non facendosi osservazioni si svolgerà congiuntamente.

La senatrice PROCACCI concorda con l'urgenza di un intervento legislativo a protezione dell'ozonosfera, quale quello contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati; sottolinea peraltro che dalla lunga battaglia condotta dal Gruppo verde in materia residuano motivi di amarezza, non da ultimo derivanti dal rifiuto del Ministero dell'industria di fornire dati informativi a livello nazionale.

La senatrice ZUFFA ricorda che il testo approvato dalla Camera adempie le normative comunitarie e realizza un onorevole compromesso tra le diverse posizioni in materia di interventi necessari per la protezione della fascia dell'ozono. Agendo con il meccanismo delle deroghe, il grado di danno potenziale derivante dal bromuro di metile potrà essere meglio approfondito: tutto ciò premesso annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico della sinistra.

Il presidente GOLFARI riferisce che diverse istanze gli sono pervenute in merito alla necessità di emendare l'articolo 3 comma 4 per escludere il bromuro di metile: su richiesta dei Presidenti delle commissioni VIII e X della Camera dei deputati, fa presente alla Commissione che l'iter del disegno di legge potrebbe essere estremamente rapido anche in caso di seconda lettura della Camera dei deputati, se dovuta a questa sola modifica.

Il senatore ANDREINI ritiene che, se non si legiferasse sotto l'imperio dell'urgenza, vi sarebbero anche altre modifiche estremamente necessarie: l'articolo 1 comma 4 contiene una previsione di non applicabilità della legge alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, laddove essa sia giudicata incompatibile con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione; auspica che il relatore riprenda tale problematica nel testo del suo ordine del giorno.

Il senatore SCIVOLETTO ricorda che le sostanze contenute nella tabella B allegata al disegno di legge non sono incluse nella regolamentazione comunitaria: tra di esse, il bromuro di metile riveste una estrema importanza per l'agricoltura ortointensiva mediterranea; se l'urgenza della materia non imponesse un'approvazione immediata, i dubbi espressi in materia dalla comunità scientifica avrebbero potuto essere recepiti in un apposito emendamento. Non essendo ciò possibile per la ristrettezza dei tempi - peraltro imposta dal lungo iter del provvedimento alla Camera dei deputati - l'oratore presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» (A.S. 1680);

premessi che:

non esiste, allo stato, alcuna certezza scientifica che il bromuro di metile utilizzato dall'uomo concorra alla formazione del «buco dell'ozono»;

non esiste, allo stato, alcuna certezza scientifica sul se e in che misura il bromuro di metile, dopo gli utilizzi agricoli, si disperda nell'atmosfera;

in rapporto alle superiori incertezze i paesi aderenti al protocollo di Montreal hanno deciso di congelare, a partire dal 1995, i quantitativi di prodotto utilizzato in attesa che le ricerche scientifiche in corso diano risposte certe e precise;

è accertato scientificamente che il bromuro di metile utilizzato in agricoltura non concorre assolutamente ad inquinamenti di falde, terreni o prodotti agricoli;

l'agricoltura italiana è fortemente dipendente dal bromuro di metile così come lo sono tutte le agricolture dei paesi mediterranei, contrariamente a quelle dei paesi del Nord Europa;

il comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, nel fissare al 31 dicembre 1999 la data di cessazione della produzione, dell'utilizzazione, della commercializzazione, dell'importanza e dell'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata (tra cui il bromuro di metile) prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal suddetto comma 4 dell'articolo 3;

impegna il Governo

a prevedere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, una deroga per il bromuro di metile utilizzato in agricoltura».

0/1680/2/13ª

SCIVOLETTO

Il senatore FOSCHI concorda con l'esigenza di un'approvazione urgente del disegno di legge n. 1680, che recepisce norme internazionali e comunitarie assai importanti per la tutela dell'ozonofera; ciò è necessario nonostante la lunghezza eccessiva dell'iter dell'esame tenutosi alla Camera dei deputati.

Il senatore MARTELLI preannuncia il voto favorevole del Gruppo liberale.

Il senatore TABLADINI preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega nord.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore PARISI Vittorio replica esprimendo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2 e riformulando l'ordine del giorno n. 1 nel seguente testo:

Il Senato,

preso atto della necessità di una rapida approvazione del disegno di legge n. 1680 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e quindi della necessità di approvarlo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati;

rilevato che le misure adottate per la salvaguardia della fascia dell'ozono devono essere collegate ad un concerto di interventi internazionali e che interventi parziali possono danneggiare quei paesi che adottino misure più restrittive nei confronti delle sostanze lesive della fascia di ozono;

impegna il Governo

ad avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3 del provvedimento al fine di evitare situazioni di oggettiva ed immotivata difficoltà ai settori industriali ed agricoli interessati dal provvedimento;

ad intervenire per rendere omogenee le disposizioni previste dal disegno di legge n. 1680 su tutto il territorio nazionale, al di là di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4.

0/1680/1/13^a (nuovo testo)

IL RELATORE

Il sottosegretario FORMIGONI si dichiara disposto ad accogliere gli ordini del giorno n. 1 (Nuovo testo) e n. 2, che, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione.

Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1680, che non facendosi osservazioni è assunto a testo base del successivo iter.

Posti separatamente ai voti, gli articoli del disegno di legge n. 1680 sono tutti approvati.

Il presidente GOLFARI, considerato che il parere della 5a Commissione permanente è condizionato al fatto che l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo sussegue a quella della legge finanziaria per il 1994, rinvia la votazione finale ad altra seduta, da tenersi successivamente alla detta approvazione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizione urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711)

Lama ed altri: Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298)

Parisi Vittorio ed altri: Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410)

Golfari ed altri: «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163)

Andreini ed altri: «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1174)

(Seguito dell'esame congiunto. Conclusione per il disegno di legge n. 1711 e proposta di assorbimento per i disegni di legge nn. 1163, 1174, 1218 e 1410)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il disegno di legge n. 1711 è assunto a testo base del successivo *iter*.

Il relatore GOLFARI illustra gli emendamenti 01.1, 02.1, 03.1, 1.1, 1-bis.1, 1-ter.1, 2.1, 2-bis.1, 2-ter.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1. Dichiarata altresì che le modifiche proposte rendono superate le obiezioni contenute nel parere della 5a Commissione permanente, in quanto queste ultime sono riferite al testo del decreto-legge mentre gli emendamenti formulati dal relatore si rifanno all'*iter* parlamentare dei decreti-legge precedenti, che superò in gran parte il vaglio sulla copertura finanziaria delle Commissioni bilancio delle due Camere. In particolare, la condizione concernente l'articolo 3 è sostanzialmente adempiuta dal comma 2 dell'emendamento 03.1, mentre la copertura finanziaria dei compiti delle province è apprestata dal comma 4 dell'emendamento 02.1.

La Commissione, con separate votazioni, conviene sugli emendamenti 01.1, 02.1, 03.1 e 1.1.

La senatrice PROCACCI illustra gli emendamenti 1-bis.1/1 e 1-bis.1/2.

L'emendamento 1-bis.1/1, sul quale il relatore GOLFARI esprime parere contrario, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1-bis.1/2, sul quale il relatore GOLFARI esprime parere favorevole, è accolto dalla Commissione, che conviene anche sull'emendamento 1-bis.1 nel testo emendato.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 1-ter.1, 2.1, 2-bis.1 e 2-ter.1.

In presenza degli emendamenti soppressivi 3.1 e 4.1, si vota il mantenimento dei corrispondenti articoli: essi sono respinti dalla Commissione con separate votazioni.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 5.1, 6.1 e 7.1. Conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1711, con gli emendamenti approvati, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1163, 1174, 1298 e 1410; conferisce altresì mandato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (1711)

Articolo 01.

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente)

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a

ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, al Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo».

01.1

IL RELATORE

Articolo 02.

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Funzioni amministrative delle province)

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 le province si avvalgono delle strutture tecniche dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 03.

3. In attesa delle leggi regionali di cui all'articolo 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati».

02.1

IL RELATORE

Articolo 03.

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 03.

(Agenzie regionali e delle province autonome)

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multinazionali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01, comma 1.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento».

03.1

IL RELATORE

Articolo 1.

Sostituire l'articolo 1 col seguente:

«Art. 1.

(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

7. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale».

1.1

IL RELATORE

Articolo 1-bis.

All'emendamento 1-bis.1/1, dopo le parole: «con il medesimo regolamento.» aggiungere il seguente periodo: «Almeno il 50 per cento delle risorse stanziare dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della citata legge n. 67 del 1988 e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente trasferite all'ANPA».

1-bis.1/1

PROCACCI

All'emendamento 1-bis.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA

e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

1-bis.1/2

PROCACCI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale)

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo

4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui».

1-bis.1

IL RELATORE

Articolo 1-ter.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente.

b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'Agenzia in strutture operative.

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA».

1-ter.1

IL RELATORE

Articolo 2.

Sostituire l'articolo 2 col seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA)

1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:
 - a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;
 - b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre

amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 2, lettere a) e c), e al comma 3 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 2, lettere a) e c), e del comma 3 del presente articolo compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1

IL RELATORE

Articolo 2-bis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sul personale ispettivo)

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

2-bis.1

IL RELATORE

Articolo 2-ter.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui alla lettera i) del

comma 1 dell'articolo 1 relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e principi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

d) contenimento del numero delle fasi procedurali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche di accertamenti;

e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

3. Con effetto dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16 comma 1 lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175».

2-ter.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.1

IL RELATORE

Articolo 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1, del presente decreto».

5.1

IL RELATORE

Articolo 6.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative».

7.1

IL RELATORE

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente provvisorio
Roland RIZ

La seduta inizia alle ore 15.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
(R 027 0 00, B 26^a, 0001)

Il Presidente Riz nomina segretari per la seduta i senatori Pezzoni e Speroni ed indice la votazione per l'elezione del Presidente della Commissione.

Poichè nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta indice un secondo scrutinio.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta, il presidente Riz convoca il Comitato per martedì 21 dicembre 1993 alle ore 14,30 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 14,50.

Dep. Strada ed altri: Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri; Rutelli ed altri.
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

La Sottocommissione, su proposta del presidente SAPORITO, propone di formulare un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993 , n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente (1711)
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO e con il voto contrario del senatore MARCHETTI, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

Deputati Salerno ed altri: Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1632), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente TORLONTANO, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali simili

Venerdì 17 dicembre 1993, ore 14

- Discussione della relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali.
 - Comunicazioni del Presidente.
-